

MANUALE



Applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nella legislazione e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale

Orientamenti

Numerose informazioni sull'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sono disponibili su Internet accedendo al sito web della FRA all'indirizzo fra.europa.eu.

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.

**Numero verde unico (*):
00 800 6 7 8 9 10 11**

(* Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Foto di copertina: © FRA

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020

Print	ISBN 978-92-9474-668-9	doi:10.2811/41395	TK-04-18-616-IT-C
PDF	ISBN 978-92-9474-670-2	doi:10.2811/560586	TK-04-18-616-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2020

La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte.

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

Applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nella legislazione e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale

Orientamenti

Prefazione

Dal 2000 l'Unione europea si è dotata di una propria carta dei diritti: la Carta dei diritti fondamentali. È diventata giuridicamente vincolante nel 2009 e ha lo stesso valore giuridico dei trattati dell'UE.

Essendo un catalogo dei diritti umani molto moderno, che contiene molti diritti non reperibili nelle carte dei diritti consolidate, la Carta sembra davvero buona a livello teorico. Coloro che conoscono i principi fondamentali del diritto dell'UE possono di solito recitare rapidamente che la Carta è sempre vincolante per l'UE e per gli Stati membri solo quando «attuano il diritto dell'UE». Ma che cosa significa in realtà questa espressione spesso citata dall'articolo 51 della Carta?

La realtà è che gli operatori del settore spesso non sono sicuri se la Carta si applichi o meno a una determinata situazione, e come apporti un valore aggiunto. Anche negli ambienti di esperti non è sempre ben chiaro quanto rientra o meno nell'ambito di applicazione della Carta. Non sorprende quindi che, dieci anni dopo l'entrata in vigore della Carta, un esame delle sue prestazioni pratiche offra un quadro contrastante. Gli operatori del diritto, siano essi giudici, funzionari pubblici, legislatori o responsabili politici, fanno raramente riferimento alla Carta. Quando lo fanno, i riferimenti tendono a essere superficiali. Emerge un senso di esitazione.

Di conseguenza, il Consiglio dell'Unione europea ha incoraggiato gli Stati membri a scambiare e a delineare una mappa delle migliori pratiche esistenti in materia nonché a sviluppare strumenti comuni di sensibilizzazione sulla Carta. Ha inoltre rilevato che l'Agenzia per i diritti fondamentali potrebbe contribuire alla formazione dei funzionari pubblici nazionali e ha chiesto espressamente all'Agenzia di redigere un manuale sull'applicazione interna della Carta per gli operatori del settore e i non specialisti.

Il presente manuale mira a promuovere una migliore comprensione della Carta, anche quando si applica nella legislazione e nell'elaborazione delle politiche. L'esecuzione di un controllo dettagliato dell'applicabilità della Carta darà sempre i suoi frutti. Anche quando la conclusione è che non si applica, l'esecuzione di un «controllo della Carta» sottolinea l'importanza dei diritti umani nel contesto del diritto e dell'elaborazione delle politiche. Questo è di per sé un risultato, in quanto contribuisce a rafforzare la consapevolezza.

La dottoressa Mirjam de Mol, del Centro per il diritto europeo di Maastricht, sotto la guida dell’Agenzia e previa consultazione di un gruppo di esperti che lavorano nei parlamenti nazionali, ha preparato un progetto di testo preliminare. Tale testo è stato rivisto dalla FRA, che ha anche consultato i 28 funzionari di collegamento nazionali della FRA, una rete di esperti che lavorano nelle amministrazioni nazionali. Il manuale è stato messo a punto dopo aver preso in considerazione le osservazioni del nostro Comitato scientifico. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per il loro prezioso contributo.

Michael O’Flaherty

Direttore

Sommario

PREFAZIONE	3
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI	7
INTRODUZIONE	9
PARTE I. ORIENTAMENTO GENERALE	15
1 Sistema dell'Unione europea per i diritti fondamentali.....	15
Due fonti di diritti fondamentali	15
Principi generali del diritto dell'Unione europea	16
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.....	17
Ambito di applicazione.....	18
Qual è la logica dell'articolo 51 della Carta?	19
Beneficiari.....	20
Principi e diritti della Carta.....	20
2 In che modo la Carta si collega agli strumenti nazionali e internazionali in materia di diritti fondamentali?	22
Convenzione europea dei diritti dell'uomo	22
Altri strumenti internazionali in materia di diritti umani	24
Diritti fondamentali nazionali.....	25
3 Motivi per verificare l'applicabilità della Carta.....	26
Obbligo di rispettare, osservare e promuovere la Carta	26
Diritti maggiori e/o più rigorosi offerti dalla Carta	26
I tribunali nazionali possono applicare la Carta.....	31
La Corte di giustizia dell'Unione europea può interpretare la Carta.....	35
La violazione dei diritti della Carta potrebbe portare a una procedura di infrazione	38
4 Come verificare l'applicabilità della Carta	39
Da dove dovrebbe iniziare la valutazione?	39
Qual è il requisito necessario per l'applicazione della Carta?	40
Esistenza di un legame con il diritto dell'Unione europea come requisito minimo.....	40

5	In quali situazioni si applica la Carta?.....	42
	Quando gli Stati membri agiscono in qualità di agenti dell'Unione europea	42
	Quando gli Stati membri devono basarsi sull'autorizzazione ai sensi del diritto dell'Unione europea.....	44
6	Come applicare la Carta.....	46
	Quali sono gli strumenti rilevanti per l'interpretazione?	46
	In quali circostanze può essere limitato l'esercizio dei diritti?	47
	PARTE II. STRUMENTI PRATICI.....	49
7	Elenco di controllo sull'applicabilità della Carta	49
	Scegliere il percorso che riflette il punto di partenza.....	49
	Percorso A: la causa dell'azione legislativa nazionale è un atto dell'UE.....	50
	Percorso B: proposte legislative al di fuori del processo di recepimento degli atti giuridici dell'UE	61
8	Verifica della conformità della Carta	71
	Fase I. Individuazione delle limitazioni sui diritti fondamentali	71
	Fase II. Valutazione dell'eventuale presenza o meno di limitazioni	73
	Fase III. Valutazione dell'opportunità o meno di giustificare le limitazioni	77
	ALLEGATO. PANORAMICA DEI DIRITTI DELLA CARTA	84
	INDICE.....	98

Acronimi e abbreviazioni

Carta	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CAT	Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti
CEDAW	Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo
CERD	Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
CRC	Convenzione sui diritti dell'infanzia
CRPD	Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
CSE	Carta sociale europea
CSE 96	Carta sociale europea (rivista nel 1996)
ECPT	Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
ICCPR	Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
ICERD	Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
ICESCR	Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro

ONU	Nazioni Unite
OPCRC – SC	Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla vendita dei bambini, alla prostituzione e alla pornografia infantile
OPICCCR – DP	Secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull’abolizione della pena di morte, 1989
P	Protocollo (alla CEDU)
TFUE	Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
TUE	Trattato sull’Unione europea
UE	Unione europea
UN GA	Assemblea generale delle Nazioni Unite
UNCAT	Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti
UNCAT	kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen YK:n yleissopimus
UN GA	Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous

Introduzione



Il presente manuale offre orientamenti sull'uso della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la Carta) a livello nazionale. Ai sensi dell'articolo 51 della Carta, e in contrasto con gli strumenti internazionali e nazionali in materia di diritti umani, l'«ambito di applicazione» della Carta è limitato ai settori che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE. Non è inteso ad ampliare l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Tuttavia, come dimostra la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), la Carta è uno strumento di grande rilevanza per gli operatori del diritto, compresi tutti coloro che lavorano nel campo della legislazione e dell'elaborazione delle politiche.

Il presente manuale offre un orientamento pratico sull'ambito di applicazione della Carta. Non si prefigge di trattare tutti i dettagli o di essere completo. Pur basandosi sulla giurisprudenza della CGUE, non può sostituire una valutazione caso per caso e la necessità di consultare, se del caso, i servizi giuridici.

La natura «difensiva» della Carta

Mentre la Carta è formulata in un linguaggio «neutrale dal punto di vista della competenza», non si applica ai settori in cui l'UE non ha nulla da dire. Inoltre, varie disposizioni del diritto primario dell'UE sottolineano che la Carta non si prefigge di trasferire le competenze a discapito degli Stati membri:

«Al fine di impedire un'estensione delle competenze dell'Unione europea» per quanto riguarda gli Stati membri, l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali prevede in particolare che

- *l'applicazione della Carta non deve limitare il principio di sussidiarietà (articolo 51, paragrafo 1, prima frase),*
- *gli Stati membri sono vincolati dalla Carta solo quando attuano il diritto dell'UE (articolo 51, paragrafo 1, prima frase),*
- *l'osservanza e l'applicazione della Carta devono rispettare i limiti delle competenze dell'Unione europea conferitegli dai trattati (articolo 51, paragrafo 1, seconda frase)» (*)*.

Carta dei diritti fondamentali, articolo 51 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.
2. La presente Carta non amplia l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, non introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

Per chi è destinato il presente manuale?

Il manuale è destinato in primo luogo ai soggetti coinvolti nei processi legislativi e politici a livello nazionale. Questi processi sono essenziali per il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali nell'Unione europea. I destinatari principali sono quindi tutti coloro che sono coinvolti nelle autorità legislative e amministrative nazionali, come i governi, i parlamenti, le autorità regionali e locali. Tuttavia, il presente manuale è importante anche per le persone che lavorano nei tribunali e nelle istituzioni competenti in materia di diritti umani negli Stati membri dell'UE.

(*) Conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak del 22 settembre 2011, punto 72 nella CGUE, *N. S. (C-411/10) c. Secretary of State for the Home Department e M. E. e altri (C-493/10) c. Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform* [GS], cause riunite C-411/10 e 493/10, 21 dicembre 2011.

Figura 1. Campo di applicazione della Carta (che è limitato rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)



Fonte: FRA, 2018

Qual è il tuo ruolo nel tradurre in realtà le garanzie della Carta?

I diritti umani si applicano soprattutto a livello nazionale e locale. È in questo ambito che i diritti fanno la differenza. Il diritto dell'UE è generalmente attuato a livello nazionale. Gli obblighi previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE sono quindi di particolare pertinenza per i responsabili politici nazionali. In genere, la legislazione dell'UE lascia al legislatore nazionale un margine di discrezionalità nel recepimento e nell'attuazione del diritto dell'UE, e questo margine di manovra deve essere utilizzato in modo compatibile con la Carta. Tale obbligo impone una responsabilità significativa ai responsabili politici e ai legislatori nazionali.

Gli operatori della giustizia che lavorano per i parlamenti e/o le amministrazioni nazionali svolgono un ruolo fondamentale ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nell'elaborazione della legislazione e/o delle politiche, in quanto devono svolgere tre compiti essenziali. Devono stabilire:

- l'applicazione o meno della Carta in una determinata proposta (legislativa);
- cosa implica la Carta per il legislatore/l'amministrazione nazionale in termini di obblighi negativi e positivi per evitare violazioni della Carta;
- se esiste un potenziale in un caso specifico di legge e/o di elaborazione delle politiche non solo di rispettare la Carta, ma anche di promuoverla proattivamente come previsto dall'articolo 51 della Carta.

Attori nazionali quali «agenti della Carta» principali

L'UE riconosce la massima importanza degli attori nazionali per l'attuazione della Carta. Ad esempio, il Parlamento europeo ha sottolineato che «le autorità nazionali (autorità giudiziarie, organismi preposti all'applicazione della legge e amministrazioni) sono attori fondamentali per dare effetto concreto ai diritti e alle libertà sanciti dalla Carta» (*).

Il Consiglio dell'Unione europea sottolinea l'importanza di applicare la Carta come parte della più ampia serie di fonti di diritti fondamentali applicabili nel contesto nazionale. Sottolinea «la necessità di stabilire l'applicabilità della Carta in circostanze individuali», nonché «la necessità che le autorità nazionali prestino particolare attenzione alle disposizioni della Carta il cui significato e la cui portata non sono determinati dalle corrispondenti disposizioni della convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ai fini di un'applicazione effettiva della Carta» (**).

Il Consiglio «accoglie inoltre con favore le iniziative volte a sensibilizzare i responsabili politici e gli operatori del diritto nonché a migliorare l'applicazione pratica della Carta» (***) . Il presente manuale costituisce un'iniziativa di questo tipo. Si spera che contribuisca ad affrontare una delle «sfide chiave» che ostacolano la realizzazione della Carta, ovvero a chiarirne l'ambito di applicazione (****).

Fonti: () Parlamento europeo (2015), risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014), 2014/2254(INI), Strasburgo, 8 settembre 2015, paragrafo 20.*

*(**) Consiglio dell'Unione europea (2016), conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nel 2015, allegato al documento del Consiglio 10005/16 del 9 giugno 2016, paragrafo 6.*

*(***) Consiglio dell'Unione europea (2017), conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nel 2016, allegato al documento del Consiglio 11546/17 del 28 luglio 2017, paragrafo 5.*

*(****) FRA (2012), Bringing the Charter to life – opportunities and challenges of putting the EU Charter of Fundamental Rights in practice; cfr. anche FRA (2018), Challenges and opportunities for the implementation of the Charter of Fundamental Rights, Parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Vienna, 04/2018.*

Come si può usare il presente manuale?

- Il manuale comprende due tipi di testo. Il testo principale in normale testo a caratteri neri ha lo scopo di offrire una rapida panoramica per aumentare la comprensione del lettore. Esempi e ulteriori dettagli sono forniti nel testo in grigio.
- Il manuale è composto da due parti e da un allegato.
- La parte I fornisce un «Orientamento generale», offrendo un'introduzione alla Carta per tutti i gruppi di destinatari, prestando particolare attenzione a quanto segue:
 - il sistema dell'UE di protezione dei diritti fondamentali ([capitolo 1](#));
 - il rapporto della Carta con altri strumenti relativi ai diritti fondamentali ([capitolo 2](#));
 - le ragioni alla base dell'applicazione della Carta ([capitolo 3](#));
 - l'ambito di applicazione della Carta ([capitolo 4](#));
 - le situazioni in cui si applica la Carta ([capitolo 5](#));
 - l'interpretazione dei diritti della Carta e relativi limitazioni ([capitolo 6](#)).
- I lettori che non hanno ancora una buona conoscenza del diritto dell'UE troveranno utile leggere i capitoli da 1 a 4, mentre altri possono passare ai capitoli 5 e 6 e agli strumenti pratici.
- La parte II fornisce «Strumenti pratici», offrendo due elenchi di controllo destinati a coloro che sono impegnati in processi legislativi e politici a livello nazionale:
 - un elenco di controllo per valutare l'applicabilità della Carta in relazione alla legislazione nazionale e all'elaborazione delle politiche ([capitolo 7](#)): questo elenco di controllo si concentra principalmente sui processi legislativi e politici nazionali. Si occupa dell'applicabilità della Carta attraverso situazioni per fornire una guida più pratica.
 - Un elenco di controllo per capire se un (progetto di) atto nazionale è conforme o meno alla Carta ([capitolo 8](#)).
- L'allegato offre una rapida sintesi dei diritti della Carta e della loro relazione con altri cataloghi dei diritti umani, evidenziando così il valore aggiunto fornito dalla Carta.

Terminologia utilizzata nel presente manuale

- Il manuale fa spesso riferimento a «proposte legislative» o alla «legislazione» nazionale, ma si applica ugualmente a tutti i tipi di misure nazionali.
- Il presente manuale si riferisce principalmente solo alla Carta, ma si applica anche ai diritti fondamentali dell'UE in quanto principi generali del diritto dell'UE (cfr. capitolo 1).
- Quando si fa riferimento alle disposizioni della Carta, il manuale non distingue necessariamente tra i diritti e i principi della Carta. Si noti che, sebbene entrambi i tipi di disposizioni della Carta siano vincolanti, i loro effetti giuridici differiscono (per maggiori informazioni, si veda l'articolo 51, paragrafo 5, della Carta e il capitolo 1, sezione sui [principi e i diritti della Carta](#) del presente manuale).

Si noti che il presente manuale utilizza l'espressione «principi generali del diritto dell'Unione» per riferirsi ai principi generali non scritti del diritto, inerenti allo Stato di diritto, che possono essere invocati dinanzi ai tribunali come motivi di controllo giurisdizionale. Questa fonte del diritto comprende principi diversi dai diritti fondamentali, come il principio della certezza del diritto, il principio del legittimo affidamento e il principio di proporzionalità. L'espressione «principi generali del diritto dell'Unione» utilizzata nel presente manuale non fa riferimento a principi istituzionali quali il principio di sussidiarietà o il principio dell'equilibrio istituzionale.

Parte I.

Orientamento generale



1 Sistema dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Due fonti di diritti fondamentali

- Il diritto dell'Unione europea contiene due fonti principali di diritti fondamentali: i) i principi generali (non scritti) del diritto e ii) la Carta ⁽²⁾. Sia i principi generali che le disposizioni della Carta costituiscono il diritto primario dell'UE e si sovrappongono. Entrambi si applicano solo al campo di applicazione del diritto dell'UE e hanno quindi lo stesso ambito di applicazione ⁽³⁾.
- I diritti fondamentali dell'UE si trovano anche nelle disposizioni ⁽⁴⁾ dei trattati e nel diritto derivato dell'UE ⁽⁵⁾. Il presente manuale si concentra esclusivamente sui diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'UE e ai sensi della Carta.

⁽²⁾ Comunità europee (2012), versione consolidata del trattato sull'Unione europea (TUE) (GU C 326 del 26 ottobre 2012), articolo 6.

⁽³⁾ Le spiegazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1 della Carta («Ambito di applicazione») chiariscono che questa disposizione è una codificazione della giurisprudenza della CGUE relativa all'ambito di applicazione dei principi generali. Attualmente, la CGUE utilizza l'articolo 51, paragrafo 1 della Carta per analogia per i principi generali del diritto. Si veda, ad esempio, CGUE, C-406/15, *Petya Milkova c. Izpālnitelen direktor na Aģentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol*, 9 marzo 2017, punti 50 e 54.

⁽⁴⁾ Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [TFUE] (GU C 326 del 26.10.2012), articolo 157.

⁽⁵⁾ Si veda, ad esempio, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

Figura 2. Due fonti di diritti fondamentali



Fonte: FRA, 2018

Principi generali del diritto dell'Unione europea

- Si tratta di principi non scritti individuati dalla CGUE.
- Esistono dalla fine degli anni 60 ⁽⁶⁾ e possono, come altre fonti di diritto primario dell'UE, essere utilizzati «per determinare se un atto di diritto derivato è valido o se è applicabile una disposizione del diritto nazionale» ⁽⁷⁾.
- La disposizione pertinente del trattato è l'articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE).

⁽⁶⁾ CGUE, causa 29-69, *Erich Stauder c. Città di Ulm – Sozialamt*, 12 novembre 1969; CGUE, causa 11-70, *Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, 17 dicembre 1970; CGUE, causa 4-73, *J.Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c. Commissione delle Comunità europee*, 14 maggio 1974.

⁽⁷⁾ Conclusioni dell'avvocato generale Colomer del 24 gennaio 2008, punto 19 nella CGUE, cause riunite C-55/07 e C-56/07, *Othmar Michaeler (C-55/07 e C-56/07)*, *Subito GmbH (C-55/07 e C-56/07)* e *Ruth Volgger (C-56/07) c. Amt für sozialen Arbeitsschutz e Autonome Provinz Bozen*, 24 aprile 2008.

Trattato sull'Unione europea, articolo 6, paragrafo 3

I diritti fondamentali, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

- La Carta è un disegno di legge moderno che si compone di 50 diritti e principi fondamentali. I quattro articoli supplementari della Carta riguardano l'interpretazione e l'applicazione di queste 50 disposizioni. Per una panoramica di tutti i diritti sanciti dalla Carta si veda l'[allegato](#).
- La Carta è composta da sette capi: Dignità (5 articoli), Libertà (14 articoli), Uguaglianza (7 articoli), Solidarietà (12 articoli), Cittadinanza (8 articoli), Giustizia (4 articoli) e Disposizioni generali (4 articoli).
- È stata redatta da una convenzione europea composta da membri dei parlamenti (sia dei parlamenti nazionali che del Parlamento europeo) e dei governi e ha ricevuto contributi anche dalla società civile ⁽⁸⁾.
- È stata proclamata nel 2000 ed è giuridicamente vincolante dal 1° dicembre 2009, data dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona ⁽⁹⁾.
- La disposizione pertinente del trattato è l'articolo 6, paragrafo 1, del TUE.

Trattato sull'Unione europea, articolo 6, paragrafo 1

L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...] che hanno lo stesso valore giuridico dei trattati.

⁽⁸⁾ La convenzione era composta da 15 rappresentanti dei capi di Stato e di governo degli allora 15 Stati membri dell'UE, 30 rappresentanti dei parlamenti nazionali, 16 rappresentanti del Parlamento europeo e un rappresentante della Commissione europea.

⁽⁹⁾ Cfr. *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU C 83 del 30.03.2010, pag. 389).

Ambito di applicazione

Carta dei diritti fondamentali, articolo 51 — Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione [...], come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

- I diritti fondamentali dell'UE si applicano a livello nazionale solo quando gli Stati membri «attuano il diritto dell'Unione». Tuttavia, si tratta di un concetto piuttosto ampio. «Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia deriva in modo inequivocabile» che tale obbligo riguarda «gli Stati membri quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione»⁽¹⁰⁾. Il capitolo 5 fornisce dettagli al riguardo.
- Pertanto, i diritti fondamentali dell'UE sono potenzialmente rilevanti per un'ampia gamma di settori tematici, compresi quelli coperti principalmente dal diritto nazionale⁽¹¹⁾.

La Carta può essere applicata a un'ampia gamma di argomenti. Sono inclusi, ad esempio, l'assistenza giuridica⁽¹²⁾, sanzioni per infrazioni doganali⁽¹³⁾, cartelli⁽¹⁴⁾, assunzione di agenti di polizia locale⁽¹⁵⁾, donazioni di sangue⁽¹⁶⁾, funzionamento di macchine da gioco⁽¹⁷⁾, sostegno allo sviluppo rurale⁽¹⁸⁾, pubblicità da parte delle emittenti televisive⁽¹⁹⁾, divulgazione di documenti contabili⁽²⁰⁾, obbligo di rilasciare le impronte digitali per il passaporto⁽²¹⁾ e l'età pensionabile⁽²²⁾.

⁽¹⁰⁾ Spiegazioni sull'articolo 51; cfr. Unione europea (UE) (2007), Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU C 303 del 14 dicembre 2007, pag. 17).

⁽¹¹⁾ Cfr., ad esempio, CGUE, C-276/12, *Jifí Sabou c. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu* [GS], 22 ottobre 2013.

⁽¹²⁾ CGUE, C-279/09, *DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH c. Bundesrepublik Deutschland*, 22 dicembre 2010.

⁽¹³⁾ CGUE, C-546/09, *Aurubis Bulgaria AD c. Nachalnik na Mitnitsa Stolichna*, 31 marzo 2011.

⁽¹⁴⁾ CGUE, C-17/10, *Toshiba Corporation e altri c. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže* [GS], 14 febbraio 2012.

⁽¹⁵⁾ CGUE, C-416/13, *Mario Vital Pérez c. Ayuntamiento de Oviedo*, 13 novembre 2014.

⁽¹⁶⁾ CGUE, C-528/13, *Geoffrey Léger c. Ministre des Affaires sociales, de la Santé e des Droits des femmes e Etablissement français du sang*, 29 aprile 2015.

⁽¹⁷⁾ CGUE, C-390/12, *Robert Pflieger e altri*, 30 aprile 2014.

⁽¹⁸⁾ CGUE, C-401/11, *Blanka Soukupová c. Ministerstvo zemědělství*, 11 aprile 2013.

⁽¹⁹⁾ CGUE, C-234/12, *Sky Italia Srl c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*, 18 luglio 2013.

⁽²⁰⁾ CGUE, C-418/11, *Texdata Software GmbH*, 26 settembre 2013.

⁽²¹⁾ CGUE, C-291/12, *Michael Schwarz c. Stadt Bochum*, 17 ottobre 2013.

⁽²²⁾ CGUE, C-401/11, *Blanka Soukupová c. Ministerstvo zemědělství*, 11 aprile 2013.

- L'uso della Carta da parte della CGUE suggerisce che alcuni settori strategici sono particolarmente inclini a sollevare argomentazioni basate sulla Carta ⁽²³⁾.

Dinanzi alla CGUE, la Carta è spesso utilizzata nei seguenti settori: politica sociale (ad esempio, occupazione e condizioni di lavoro, insolvenza, trasferimento di imprese, congedo parentale); asilo e migrazione, protezione dei consumatori, cooperazione giudiziaria in materia civile (ad esempio, giurisdizione e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale); fiscalità (imposta sul valore aggiunto); proprietà intellettuale; agricoltura; ambiente; protezione dei dati; cooperazione giudiziaria in materia penale (mandato d'arresto europeo).

Mentre a livello nazionale non esiste un campione completo di tutte le decisioni giudiziarie nazionali che fanno riferimento alla Carta, negli ultimi anni l'Agenzia ha analizzato fino a tre decisioni giudiziarie pertinenti che utilizzano la Carta per ciascuno Stato membro per ogni anno. La maggior parte di queste decisioni è stata individuata nei settori dei controlli alle frontiere, dell'asilo e della migrazione nonché della cooperazione giudiziaria in materia penale, ma anche nei settori dell'occupazione, della non discriminazione e della protezione dei dati ⁽²⁴⁾.

Qual è la logica dell'articolo 51 della Carta?

- Il punto di partenza del sistema dell'UE di protezione dei diritti fondamentali è il dovere dell'Unione di rispettare i diritti fondamentali di cui all'articolo 6 del TUE.
- Poiché l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione avviene in larga misura a livello nazionale, il dovere dell'Unione si estende necessariamente agli atti adottati dalle autorità nazionali, quando è possibile affermare che tali atti contribuiscono all'attuazione del diritto dell'Unione. Se così non fosse, la Carta non si applicherebbe a molte situazioni coperte dal diritto dell'UE e nel diritto dell'Unione europea vi sarebbe quindi una lacuna nella tutela dei diritti fondamentali.
- L'obbligo degli Stati membri di rispettare la Carta costituisce pertanto il necessario corollario degli obblighi dell'UE in materia di diritti fondamentali. Integra gli obblighi in materia di diritti umani che gli Stati membri hanno in virtù delle proprie costituzioni e dei trattati internazionali in materia di diritti umani.

⁽²³⁾ Nel periodo a decorrere da 10 gennaio 2014 al 1° settembre 2017.

⁽²⁴⁾ Si vedano i capitoli sull'uso della Carta nelle relazioni dell'Agenzia sui diritti fondamentali degli ultimi cinque anni.

«Dato che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono [...] essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, non possono quindi esistere casi rientranti nel diritto dell'Unione senza che tali diritti fondamentali trovino applicazione. L'applicabilità del diritto dell'Unione implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta». CGUE, C-617/10, *Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson* [GS], 26 febbraio 2013, punto 21.

«Occorre inoltre tenere conto dell'obiettivo della tutela dei diritti fondamentali nel diritto dell'Unione, che è quello di vigilare a che tali diritti non siano violati negli ambiti di attività dell'Unione, che ciò avvenga in conseguenza dell'attività dell'Unione o in conseguenza dell'attuazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri». CGUE, C-206/13, *Cruciano Siragusa c. Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo*, 6 marzo 2014, punto 31.

Beneficiari

- Nei casi in cui si applica la Carta, i singoli possono fare affidamento sulle sue disposizioni. A seconda del diritto e delle circostanze in questione, ciò vale anche per le persone giuridiche private, come le società di capitali e altre persone giuridiche di questo tipo ⁽²⁵⁾.
- Essi possono fare affidamento sulla Carta nelle loro relazioni con l'UE e/o con lo Stato membro o gli Stati membri. Per la limitata applicabilità della Carta tra individui («effetto orizzontale»), cfr. sotto.
- Sembra che anche gli enti pubblici possano fare affidamento sulla Carta in determinate circostanze ⁽²⁶⁾.

Principi e diritti della Carta

- All'articolo 52, paragrafo 5, la Carta opera una distinzione tra «diritti» e «principi». Si tratta di due tipi di disposizioni della Carta (da non confondere con la distinzione tra le due fonti dei diritti fondamentali dell'UE, ossia la Carta e i principi generali del diritto dell'UE).

⁽²⁵⁾ Si veda, ad esempio, CGUE, C-279/09, *DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH c. Bundesrepublik Deutschland*, 22 dicembre 2010, punto 52.

⁽²⁶⁾ CGUE, C-610/10, *Commissione europea c. Regno di Spagna* [GS], 11 dicembre 2012, punti 48-52; CGUE, C-176/13 P, *Consiglio dell'Unione europea c. Bank Mellat*, 18 febbraio 2016, punti 49 e 52; CGUE, C-200/13 P, *Consiglio dell'Unione europea c. Bank Saderat Iran*, 21 aprile 2016, punto 47; Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 26 febbraio 2015, punto 43 in CGUE, C-176/13 P, *Consiglio dell'Unione europea c. Bank Mellat*, 18 febbraio 2016; Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 20 febbraio 2015, punti 34-47, in CGUE, C-200/13 P, *Consiglio dell'Unione europea c. Bank Saderat Iran*, 21 aprile 2016.

- Entrambi i tipi di disposizioni della Carta sono vincolanti. Tuttavia, i diritti della Carta devono essere «rispettati» e i principi della Carta devono essere «osservati»⁽²⁷⁾. Mentre i diritti possono essere invocati direttamente dai singoli dinanzi ai tribunali nazionali, lo stesso non vale per i principi.
- Le Spiegazioni relative alla Carta (documento interpretativo originariamente elaborato sotto l'autorità del Presidium della convenzione che ha redatto la Carta)⁽²⁸⁾ qualificano esplicitamente alcune disposizioni come principi della Carta. Per le altre disposizioni della Carta non è ancora chiaro se si tratti di diritti o principi ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta. Un'ulteriore giurisprudenza della CGUE fornirà una maggiore chiarezza al riguardo. In ogni caso, sarebbe scorretto supporre, ad esempio, che le disposizioni elencate nel capo IV (Solidarietà) abbiano tutte lo status di principi.

Esempio: principi della Carta

Alcune disposizioni sono esplicitamente identificate nelle Spiegazioni relative alla Carta come principi della Carta: articoli 25 (diritti degli anziani), 26 (inserimento dei disabili) e 37 (tutela dell'ambiente). Alcune disposizioni sono citate nelle Spiegazioni come disposizioni che contengono «entrambi gli elementi di un diritto e di un principio»: articoli 23 (parità tra donne e uomini), 33 (vita familiare e professionale) e 34 (sicurezza sociale e assistenza sociale).

Carta dei diritti fondamentali, articolo 52, paragrafo 5

Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere riconosciute dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.

- I principi contenuti nella Carta possono essere attuati da atti legislativi ed esecutivi dell'Unione e da atti degli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione⁽²⁹⁾. Solo nell'interpretazione degli atti di esecuzione e per la valutazione della loro validità rispetto alle esigenze della Carta i principi della Carta sono

⁽²⁷⁾ Unione europea (UE) (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012), articolo 51, paragrafo 1.

⁽²⁸⁾ UE (2007), Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU C 303 del 14 dicembre 2007, pag. 17).

⁽²⁹⁾ UE (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012), articolo 52, paragrafo 5.

«giuridicamente riconoscibili», vale a dire che solo in tali circostanze un principio della Carta può essere invocato dinanzi al giudice nazionale ⁽³⁰⁾. In altre parole, i principi della Carta non danno luogo a ricorsi diretti dinanzi ai tribunali per azioni positive da parte delle istituzioni dell'Unione o delle autorità degli Stati membri: possono essere invocati solo in combinazione con un atto di esecuzione adottato dall'UE o dalle autorità nazionali ⁽³¹⁾.

2 In che modo la Carta si collega agli strumenti nazionali e internazionali in materia di diritti fondamentali?

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Carta dei diritti fondamentali, articolo 52, paragrafo 3

Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

- La convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) stabilisce la soglia minima di protezione. Il diritto dell'Unione può prevedere una protezione più ampia.
- Fintantoché l'Unione europea non avrà aderito alla CEDU, la convenzione non costituisce un atto giuridico formalmente integrato nell'ordinamento giuridico dell'UE ⁽³²⁾.
- Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE, «l'Unione aderisce alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Tuttavia, nel parere 2/13, la CGUE ha concluso che l'adesione nel quadro

⁽³⁰⁾ *Ibid.*

⁽³¹⁾ Conclusioni dell'Avvocato generale Cruz Villalón del 18 luglio 2013 punti 49 e 50 nella CGUE, C-176/12, *Association de médiation sociale c. Union locale des syndicats CGT e altri* [GS], 15 gennaio 2014.

⁽³²⁾ CGUE, cause riunite C-203/15 e C-698/15, *Telez Sverige AB c. Post- och telestyrelsen e Secretary of State for the Home Department c. Tom Watson e altri* [GS], 21 dicembre 2016, punto 127; CGUE, C-601/15 PPU, *J. N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie* [GS], 15 febbraio 2016, punto 45; CGUE, C-501/11 P, *Schindler Holding Ltd e altri c. Commissione europea*, 18 luglio 2013, punto 32; CGUE, C-571/10, *Servet Kamberaj c. Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e altri* [GS], 24 aprile 2012, punti 59-62.

dell'accordo di adesione proposto non sarà conforme al diritto primario dell'UE. La CEDU in quanto tale non è quindi una fonte del diritto dell'UE e quest'ultimo è interpretato autonomamente dalla CGUE.

- Tuttavia, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU costituiscono principi generali del diritto dell'UE e svolgono quindi un ruolo cruciale nell'ordinamento giuridico dell'UE ⁽³³⁾.
- La Carta e i principi generali del diritto dell'Unione rappresentano gli strumenti primari dei diritti fondamentali nel valutare il diritto dell'UE e le misure nazionali nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE ⁽³⁴⁾.
- La Carta contiene diritti corrispondenti ai diritti garantiti dalla CEDU (cfr. [figura 2](#) e [l'allegato](#) per una panoramica dei diritti corrispondenti). Il significato e la portata dei corrispondenti diritti della Carta (nonché la misura in cui questi possono essere limitati) devono essere identici a quelli stabiliti dalla CEDU ⁽³⁵⁾.
- Il riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli. Il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di tali strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della CGUE ⁽³⁶⁾.
- Il valore aggiunto della Carta rispetto alla CEDU, in particolare per quanto riguarda i diritti socio-economici, è illustrato nella [figura 3](#). Si osservi tuttavia che la portata effettiva della CEDU va oltre la formulazione del testo della CEDU, dato che la convenzione è uno «strumento vivo» e le sue disposizioni sono state interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

⁽³³⁾ Cfr. Comunità europee (2012), versione consolidata del trattato sull'Unione europea (TUE) (GU C 326 del 26 ottobre 2012), articolo 6, paragrafo 3.

⁽³⁴⁾ CGUE, cause riunite C-203/15 e C-698/15, *Telez Sverige AB c. Post- och telestyrelsen e Secretary of State for the Home Department c. Tom Watson e altri* [GS], 21 dicembre 2016, punto 128.

⁽³⁵⁾ UE (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012), articolo 52, paragrafo 3.

⁽³⁶⁾ UE (2007), Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 303 del 14 dicembre 2007, pag. 17), pag. 33.

Altri strumenti internazionali in materia di diritti umani

Carta dei diritti fondamentali, articolo 53 – Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

- Anche altri strumenti internazionali in materia di diritti possono fungere da standard minimi e sono in ogni caso fonti di interpretazione. Il livello di protezione conferito da altri strumenti in materia di diritti umani di cui «l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti» dovrebbe essere mantenuto ⁽³⁷⁾. La CGUE tiene conto di tali strumenti nell'applicazione dei diritti fondamentali dell'UE.
- Tra le convenzioni internazionali di maggiore rilevanza figurano il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) ⁽³⁸⁾, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) ⁽³⁹⁾, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) ⁽⁴⁰⁾, la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD) ⁽⁴¹⁾, la convenzione contro la tortura (UNCAT) ⁽⁴²⁾ e la convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) ⁽⁴³⁾, nonché i protocolli opzionali a tali strumenti ⁽⁴⁴⁾. La

⁽³⁷⁾ UE (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 53 (GU C 326 del 26.20.2012).

⁽³⁸⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite (UN GA) (1966), [Patto internazionale sui diritti civili e politici](#), 16 dicembre 1966.

⁽³⁹⁾ UN GA (1966), [Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali](#), 16 dicembre 1966

⁽⁴⁰⁾ UN GA (1979), [Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna](#), 18 dicembre 1979

⁽⁴¹⁾ UN GA (1965), [Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale](#) del 21 dicembre 1965.

⁽⁴²⁾ UN GA (1984), [Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti](#) del 10 dicembre 1984.

⁽⁴³⁾ UN GA (1989), [Convenzione sui diritti del fanciullo](#) del 20 novembre 1989; cfr. anche CGUE, C-540/03, [Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea](#) [GS], 27 giugno 2006, punto 37.

⁽⁴⁴⁾ Per una panoramica di tutti gli strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e dei protocolli facoltativi, si veda il [sito web](#) dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani; per una panoramica dello stato di ratifica tra gli Stati membri dell'UE, si veda l'[esploratore di dati online della FRA](#) (Stati membri dell'UE e obblighi internazionali – Nazioni Unite).

convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) ⁽⁴⁵⁾ riveste particolare importanza, in quanto l'UE stessa è parte di questa convenzione delle Nazioni Unite.

- Molti articoli della Carta riflettono le disposizioni contenute negli strumenti internazionali in materia di diritti umani che sono quindi rilevanti ai fini dell'interpretazione di alcune disposizioni della Carta. La convenzione di Ginevra è esplicitamente menzionata nell'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (relativo alla politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea), così come la Carta sociale europea (CSE) nell'articolo 151 del TFUE (politica sociale). Si veda l'allegato per una panoramica dei diritti comparabili. A livello di strumenti europei, l'UE è altresì parte della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) ⁽⁴⁶⁾.

Diritti fondamentali nazionali

Carta dei diritti fondamentali, articolo 52, paragrafo 4

Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

- Le autorità e i tribunali nazionali restano liberi di applicare le norme nazionali di protezione dei diritti fondamentali. Il livello di protezione della Carta si applica sempre come norma minima per le misure nazionali di attuazione del diritto dell'UE ⁽⁴⁷⁾. Pertanto, quando un atto giuridico dell'UE richiede misure nazionali di attuazione, le autorità e i tribunali nazionali restano liberi di applicare norme nazionali più rigorose in materia di tutela dei diritti fondamentali.
- Tuttavia, secondo la giurisprudenza della CGUE, ciò si applica solo in base alla premessa che «il livello di protezione previsto dalla Carta, così come interpretato dalla Corte, e il primato, l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione non sono così

⁽⁴⁵⁾ UN GA (2006), *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, 13 dicembre 2006.

⁽⁴⁶⁾ Consiglio d'Europa (2011), *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, STCE n. 210, Istanbul, 11 maggio 2011. Per una panoramica sullo stato di ratifica tra gli Stati membri dell'UE, si veda l'esploratore di dati online della FRA (*Stati membri dell'UE e obblighi internazionali – Consiglio d'Europa*).

⁽⁴⁷⁾ UE (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012), articolo 53.

compromessi»⁽⁴⁸⁾. La CGUE lo deduce dal principio di preminenza, secondo il quale le norme di diritto nazionale – anche di ordine costituzionale – non possono essere lasciate pregiudicare l'efficacia del diritto dell'Unione sul territorio di tale Stato.

- I diritti fondamentali nazionali possono altresì contribuire a interpretare i diritti della Carta: laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni⁽⁴⁹⁾.

3 Motivi per verificare l'applicabilità della Carta

Obbligo di rispettare, osservare e promuovere la Carta

- Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1 della Carta, gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare i diritti, osservare i principi e promuovere l'applicazione della Carta.
- Pertanto, nell'attuazione del diritto dell'UE, gli Stati membri devono rispettare la Carta e promuoverne l'applicazione. Tale obbligo incombe a tutti gli organi degli Stati membri, compresi i legislatori nazionali, le amministrazioni, i giudici ecc.
- L'uso della Carta nel processo legislativo non rappresenta solo un mezzo per garantire che la legislazione nazionale sia «a prova di Carta», ma contribuisce anche alla promozione della Carta stessa. Per ulteriori spiegazioni, si veda il capitolo 4.

Diritti maggiori e/o più rigorosi offerti dalla Carta

- La Carta offre un valore aggiunto rispetto ad altri strumenti. Lo fa rendendo i diritti più visibili, aggiungendo alcuni diritti ai cataloghi esistenti e approfittando della forza del diritto dell'UE.
- Molti dei diritti supplementari enunciati nella Carta sono già disponibili nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o dei tribunali nazionali.

⁽⁴⁸⁾ CGUE, C-399/11, *Stefano Melloni c. Ministero Fiscal* [GS], 26 febbraio 2013, punto 60.

⁽⁴⁹⁾ UE (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012), articolo 52, paragrafo 4.

Tuttavia, la Carta rende più visibili diritti e principi, trattandosi di uno strumento recente e moderno, che riunisce in un unico strumento l'ampia gamma di diritti e principi politici, civili, economici e sociali già riconosciuti nell'ordinamento giuridico dell'UE.

- Inoltre, include diritti specifici dell'UE, come una serie di diritti riconosciuti dai trattati dell'UE ai cittadini dell'Unione (per una panoramica si veda l'allegato).

Esempio: diritti disponibili nella Carta, ma raramente nei testi delle costituzioni nazionali o negli strumenti sui diritti umani

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa (articolo 27 della Carta); tutela in caso di licenziamento ingiustificato (articolo 30 della Carta); divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul lavoro (articolo 32 della Carta); accesso ai servizi di interesse economico generale (articolo 36 della Carta); tutela dei consumatori (articolo 38 della Carta).

Figura 3. Confronto tra i testi della Carta e della CEDU

Articoli della Carta e testo della CEDU: differenze ed equivalenza nella copertura

- Nessun equivalente CEDU
- Più ampia rispetto alla CEDU
- Protezione equivalente a quella della CEDU
- Specifico per il contesto dell'UE




Nota: La figura si basa sulle Spiegazioni relative alla Carta e su un confronto testuale dei due documenti per dimostrare come la Carta aumenti la visibilità dei diritti (alcuni dei diritti non esplicitamente contenuti nella CEDU sono coperti dalla giurisprudenza, che tuttavia è meno visibile per un non esperto).

Fonte: FRA, 2018

Figura 4. Diritti della Carta spesso non espressamente contemplati dalle costituzioni nazionali

Numero di Stati membri dell'UE per articolo della Carta che non hanno disposizioni equivalenti ed esplicitate nei testi costituzionali



Nota: La figura si basa su un confronto testuale tra la Carta e il diritto costituzionale scritto degli Stati membri dell'UE, al fine di mostrare quali disposizioni della Carta hanno maggiori probabilità di aumentare la visibilità dei diritti. I diritti specifici dell'UE (le disposizioni della Carta che figurano nella figura 3 in giallo) sono stati considerati riflessi nelle costituzioni nazionali se è stato possibile individuare una disposizione analoga (ad esempio, una disposizione costituzionale riguardante un difensore civico nazionale).

Fonte: FRA, 2018

- Quando include diritti ispirati da strumenti internazionali o da altri strumenti europei, come la CEDU, la Carta talvolta amplia tali diritti.

Esempi: I diritti della Carta che hanno una portata più ampia rispetto a diritti analoghi previsti dalla CEDU

- L'articolo 6 della CEDU garantisce l'accesso alla giustizia e il diritto alla difesa solo per le azioni civili e nell'ambito di un'azione penale. L'articolo 47 della Carta va oltre: nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale in tutti i settori, comprese le procedure amministrative come i casi di asilo e migrazione e il diritto tributario.
- L'articolo 20 della Carta stabilisce l'uguaglianza di fronte alla legge. Inoltre, l'articolo 21 della Carta contiene motivi dettagliati, estesi ed espliciti di non discriminazione – compresi età, disabilità o orientamento sessuale – che non sono elencati negli strumenti internazionali più tradizionali dei diritti umani di una generazione precedente. (Questi strumenti comprendono in genere un elenco aperto di motivi di discriminazione vietati; l'articolo 14 della CEDU ne è un esempio). Questa norma di non discriminazione è integrata da disposizioni specifiche come quelle di cui all'articolo 23 della Carta, secondo cui la parità tra donne e uomini deve essere garantita in tutti i settori, compresi l'occupazione, il lavoro e la retribuzione (si osservi che l'articolo 23 contiene «entrambi gli elementi di un diritto e di un principio») ⁽⁵⁰⁾. L'articolo 24 della Carta ha codificato l'essenza dei diritti dei minori sanciti dalla convenzione sui diritti del fanciullo. L'articolo 25 fa riferimento ai «diritti degli anziani» e l'articolo 26 all'«inserimento dei disabili».
- L'articolo 14 della Carta (diritto all'istruzione), che si basa sulle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e sull'articolo 2 del protocollo alla CEDU, ha una portata più ampia della corrispondente disposizione della CEDU. Comprende anche l'accesso alla formazione professionale e continua, al principio della gratuità dell'istruzione obbligatoria e alla libertà di fondare istituti di istruzione privati.
- L'interpretazione di alcuni diritti fondamentali da parte della CGUE nel contesto specifico dell'ordinamento giuridico dell'UE può talvolta portare a risultati diversi da quanto può accadere in altri sistemi, il che costituisce un ulteriore motivo per verificare se il diritto dell'UE si applica a qualsiasi questione di diritti umani.

⁽⁵⁰⁾ UE (2007), Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 303 del 14.12.2007, pag. 17), pag. 35.

Esempio: un risultato diverso

Nella causa *Soukupová*, la CGUE ha dovuto esaminare la legge ceca sull'assicurazione pensionistica che determina l'età pensionabile nel contesto della concessione di un sostegno al prepensionamento dall'attività agricola sulla base di un regolamento UE ⁽⁵¹⁾. La legislazione ceca in materia di pensioni ha determinato un'età pensionabile che varia a seconda del sesso del richiedente e, per le donne, del numero di figli allevati. La CGUE ha stabilito che, nell'ambito del sostegno dell'UE al prepensionamento, era incompatibile con il principio generale di non discriminazione dell'Unione che l'«età normale di pensionamento» fosse determinata in modo diverso a seconda del sesso del richiedente e, nel caso di richiedenti di sesso femminile, del numero di figli allevati da loro allevati.

In una causa precedente, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva stabilito che la legge ceca sulle pensioni di vecchiaia era compatibile con l'articolo 14 in combinato disposto con il diritto di proprietà di cui all'articolo 1, protocollo n. 1, della CEDU ⁽⁵²⁾. La causa *Soukupová* dimostra che è possibile che una legge nazionale sia compatibile con la garanzia di non discriminazione nel godimento dei diritti della CEDU (articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1, protocollo n. 1, della CEDU) e che, tuttavia, in un contesto specifico, sia ritenuta incompatibile con i principi di uguaglianza e non discriminazione garantiti nell'ordinamento giuridico dell'UE.

- L'articolo 52, paragrafo 3, in combinato disposto con le Spiegazioni relative alla Carta stabilisce che i protocolli della CEDU (compresi quelli non ancora ratificati da un determinato Stato membro) possono costituire un aiuto interpretativo ⁽⁵³⁾.

I tribunali nazionali possono applicare la Carta

- L'effetto della Carta nel diritto nazionale non dipende dal diritto costituzionale degli Stati membri (ad esempio, dal rapporto con il diritto internazionale, dallo spettro tra monismo e dualismo), ma deriva dal diritto dell'UE e si basa quindi sui principi dell'effetto diretto e della supremazia.

⁽⁵¹⁾ CGUE, C-401/11, *Blanka Soukupová c. Ministerstvo zemědělství*, 11 aprile 2013.

⁽⁵²⁾ Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), *Andrle c. Repubblica ceca*, n. 6268/08, 20 giugno 2011.

⁽⁵³⁾ Secondo l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta «laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. Le spiegazioni sull'articolo 52 affermano a questo proposito che «il riferimento alla CEDU comprende sia la convenzione che i relativi protocolli».

- I giudici nazionali sono tenuti a interpretare le misure nazionali in conformità con la Carta ogniqualvolta rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE (come interpretato dalla CGUE) ⁽⁵⁴⁾.
- Le misure nazionali possono essere riesaminate alla luce della Carta ogniqualvolta rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE. Quando le disposizioni della Carta sono sufficientemente precise e incondizionate, possono avere un effetto diretto ⁽⁵⁵⁾. Ciò implica che le norme nazionali in conflitto con la Carta sono rese inapplicabili.
- L'effetto diretto consente ai singoli individui di invocare la Carta nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali. Inoltre, l'effetto diretto della Carta può anche portare alla creazione di diritti che non sono disponibili nel diritto nazionale.

Esempio: obbligo di effetto sospensivo

La causa *Abdida* riguardava il diritto belga in materia di asilo ed è un esempio dell'articolo 47 della Carta (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) che concede, in circostanze specifiche, il diritto a un ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo ⁽⁵⁶⁾. La CGUE ha stabilito che il ricorso contro una decisione di rimpatrio doveva includere una protezione temporanea, in quanto l'esecuzione del rimpatrio avrebbe potuto esporre il cittadino di un paese terzo interessato a un grave rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti disumani o degradanti.

- Qualora sia stata accertata una discriminazione contraria al diritto dell'Unione e non siano state adottate misure per ripristinare la parità di trattamento, un giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria del diritto nazionale. Non deve chiedere o attendere la sua previa rimozione da parte del legislatore e deve applicare ai membri del gruppo svantaggiato lo stesso regime di cui godono le persone appartenenti al gruppo privilegiato ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁴⁾ CGUE, C-426/11, *Mark Alemo-Herron e altri c. Parkwood Leisure Ltd*, 18 luglio 2013, punti 30 e 36; CGUE, C-169/14, *Juan Carlos Sánchez Morcillo e María del Carmen Abril García c. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*, 17 luglio 2014, punti 50 e 51.

⁽⁵⁵⁾ CGUE, causa 26-62, *NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. Netherlands Inland Revenue Administration*, 5 febbraio 1963.

⁽⁵⁶⁾ CGUE, C-562/13, *Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve c. Moussa Abdida*, 18 dicembre 2014, punti 52 e 53; CGUE, C-239/14, *Abdoulaye Amadou Tall c. Centre public d'action sociale de Huy (CPAS de Huy)*, 17 dicembre 2016, punto 58.

⁽⁵⁷⁾ CGUE, C-442/00, *Ángel Rodríguez Caballero c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)*, 12 dicembre 2002, punti 42 e 43; CGUE, C-399/09, *Marie Landtová c. Česká správa sociálního zabezpečení*, 22 giugno 2011, punto 51; CGUE, C-482/16, *Georg Stollwitzer c. ÖBB Personenverkehr AG*, 14 marzo 2018, punti 30 e 45.

Esempio: obbligo di concedere prestazioni al gruppo svantaggiato

Nella causa *Milkova* era in gioco il codice del lavoro bulgaro. Questa legge ha fornito un quadro giuridico che conferisce una specifica protezione anticipata in caso di licenziamento dei lavoratori con disabilità, ma tale garanzia non si estende ai funzionari con le stesse disabilità. La CGUE ha ritenuto che, qualora il giudice del rinvio ritenga che il principio della parità di trattamento non sia stato rispettato, tale giudice deve ristabilire la parità di trattamento concedendo ai dipendenti pubblici disabili, svantaggiati dal sistema attuale, le stesse prestazioni di cui godono i dipendenti disabili, che sono stati favoriti da tale sistema. Di conseguenza, l'obbligo di conformarsi al diritto dell'UE richiederà che l'ambito di applicazione delle norme nazionali a tutela dei lavoratori con una particolare disabilità sia esteso in modo che tali norme di protezione vadano a beneficio anche dei funzionari con la stessa disabilità.

- In determinate circostanze, i diritti della Carta possono anche generare effetti orizzontali, ossia obblighi tra privati. Le cause di riferimento della CGUE che illustrano l'esistenza dell'effetto diretto orizzontale dei diritti fondamentali dell'Unione sono *Mangold* e *Kücükdeveci* ⁽⁵⁸⁾. In questi casi, la CGUE ha stabilito che i giudici nazionali dovrebbero disapplicare qualsiasi disposizione della legislazione nazionale contraria al principio generale di non discriminazione basata sull'età. Quando i diritti della Carta sono direttamente applicabili, la Carta può essere applicata nelle controversie tra privati (effetto diretto orizzontale).

Esempio: effetto diretto orizzontale del divieto di discriminazione in base all'età

La causa *Kücükdeveci* sorta in Germania riguardava una controversia tra un lavoratore dipendente e un datore di lavoro privato in merito al termine di preavviso per il licenziamento. Tale periodo era stato calcolato sulla base dell'anzianità di servizio del dipendente. Tuttavia, secondo il diritto tedesco, non sono stati presi in considerazione i periodi di lavoro precedenti il compimento del 25° anno di età del lavoratore. La CGUE ha ritenuto questa eccezione contraria al principio di non discriminazione in base all'età. Di conseguenza, il giudice nazionale ha dovuto disapplicare tale eccezione.

- Nella causa *Egenberger*, la CGUE ha ritenuto che l'effetto vincolante dell'articolo 21 della Carta non si discostasse, in linea di principio, dalle varie disposizioni dei trattati istitutivi che vietano la discriminazione per vari motivi, anche

⁽⁵⁸⁾ CGUE, C-144/04, *Werner Mangold c. Rüdiger Helm* [GS], 22 novembre 2005; CGUE, C-555/07, *Seda Küçükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG* [GS], 19 gennaio 2010.

quando la discriminazione deriva da contratti tra individui ⁽⁵⁹⁾. Di conseguenza, in una controversia tra privati, il giudice nazionale sarebbe tenuto a garantire, nell'ambito della sua giurisdizione, la tutela giurisdizionale dei singoli derivante dagli articoli 21 (non discriminazione) ⁽⁶⁰⁾ e 47 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) della Carta nonché a garantire la piena efficacia di tali articoli disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione contraria al diritto nazionale.

- Nella causa di *AMS*, la CGUE ha chiarito che anche altri diritti fondamentali – al di là della non discriminazione – potrebbero avere questo tipo di effetto diretto orizzontale; e che l'approccio *Mangold/Kücükdevecisi* applica in linea di principio sia ai principi generali del diritto dell'Unione che ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta ⁽⁶¹⁾.
- Gli Stati membri possono anche essere ritenuti responsabili dei danni causati ai singoli a seguito di violazioni della Carta. Uno Stato membro è pertanto tenuto a risarcire i danni causati ove:
 - lo Stato di diritto violato era finalizzato a conferire diritti ai singoli;
 - la violazione sia sufficientemente grave (lo Stato membro interessato ha manifestamente e gravemente disatteso i limiti del suo potere discrezionale);
 - esista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi ⁽⁶²⁾.
- Lo Stato può anche incorrere in responsabilità a condizioni meno rigorose sulla base del diritto nazionale ⁽⁶³⁾.

⁽⁵⁹⁾ CGUE, C-414/16, *Vera Egenberger c. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.*, 17 aprile 2018, punti 76, 77 e 79. La CGUE traccia paralleli con le cause *Gabrielle Defrenne c. Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena* (CGUE, causa 43-75, 8 aprile 1976, punto 39), *Roman Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano SpA* (CGUE, C-281/98, 6 giugno 2000, punti 33-36), *Angelo Ferlini c. Centre hospitalier de Luxembourg* (CGUE, C-411/98, 3 ottobre 2000, punto 50), *International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union* (CGUE, C-438/05, 11 dicembre 2007, punti 57-61). Cfr. anche CGUE, C-68/17, *IR c. JQ* [GS], 11 settembre 2018, punti 69-71.

⁽⁶⁰⁾ «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».


⁽⁶¹⁾ CGUE, C-176/12, *Association de médiation sociale c. Union locale des syndicats CGT e altri* [GS], 15 gennaio 2014, punto 47.

⁽⁶²⁾ Cfr. CGUE, cause riunite C-6/90 e C-9/90, *Andrea Francovich e Danila Bonifaci e altri c. Repubblica italiana*, 19 novembre 1991. Nel contesto specifico della violazione dei diritti fondamentali, cfr. CGUE, C-300/04, *M. G. Eman e O. B. Sevinger c. College van burgemeester en wethouders van Den Haag* [GS], 12 settembre 2006, punto 69.

⁽⁶³⁾ CGUE, Cause riunite C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du Pêcheur SA cfr. Bundesrepublik Deutschland e The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri*, 5 marzo 1996, punto 66.

La Corte di giustizia dell'Unione europea può interpretare la Carta

Figura 5. La Carta e l'accesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea



Fonte: FRA, 2018

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 267

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in una causa pendente davanti a un giudice di uno Stato membro avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giudiziario secondo il diritto nazionale, tale giudice è tenuto a sottoporre la questione alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

- I giudici nazionali possono sottoporre questioni pregiudiziali alla CGUE ⁽⁶⁴⁾. La possibilità o l'obbligo di adire la Corte di giustizia si basano sulla cooperazione instaurata al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'UE, compresa la Carta dei diritti fondamentali.
- Spetta al giudice nazionale prendere la decisione di deferire una causa alla CGUE. Una domanda di pronuncia pregiudiziale offre spesso una tutela giuridica più rapida e maggiore rispetto a una denuncia alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La CGUE ha competenza esclusiva per dichiarare invalidi gli atti dell'UE. Pertanto, se e quando un giudice nazionale nutre dubbi sulla validità di un tale atto, deve adire la Corte di giustizia, indicando i motivi per i quali ritiene che l'atto sia invalido. Inoltre, le giurisdizioni nazionali le cui decisioni non possono essere impugnate in base al diritto nazionale hanno l'obbligo giuridico di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione di diritto dell'UE sollevata dinanzi ad esse. Questo non vale nel caso in cui il giudice stabilisca che «la questione

⁽⁶⁴⁾ Cfr. CGUE, Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C 257 del 20 luglio 2018). Si veda anche la scheda tematica della Corte sull'[Ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), dicembre 2017.

è irrilevante» o la disposizione «è già stata interpretata dalla Corte» o che la corretta applicazione della disposizione è «così ovvia da non lasciare spazio ad alcun dubbio ragionevole». Nell'esaminare l'assenza di tali dubbi, il giudice dovrebbe tener conto delle «caratteristiche specifiche» del diritto dell'UE, comprese «le particolari difficoltà di interpretazione che ne derivano e il rischio di divergenze nelle decisioni giudiziarie» all'interno dell'UE ⁽⁶⁵⁾.

Esempio: diversa situazione di un giudice nazionale rispetto alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Mentre una pronuncia pregiudiziale ai sensi del diritto dell'UE consente ai tribunali nazionali l'accesso diretto alla CGUE, la situazione è (attualmente) diversa rispetto alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Prima che una domanda possa essere presentata alla Corte europea dei diritti dell'uomo, devono essere esauriti i mezzi di ricorso disponibili presso i tribunali nazionali e devono essere rispettate le altre condizioni di ammissibilità. Tali ostacoli non esistono nei procedimenti di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La CGUE offre anche un processo molto più veloce. La durata media del procedimento è di 16,3 mesi ⁽⁶⁶⁾.

Si noti, tuttavia, che il 1° ottobre 2018 è entrato in vigore il protocollo n. 16 della CEDU. Esso consente alle più alte giurisdizioni nazionali di chiedere alla Corte europea dei diritti dell'uomo pareri consultivi «su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti nella convenzione o nei suoi protocolli» nelle cause pendenti dinanzi a esse. In tal senso, il nuovo procedimento assomiglia in una certa misura alla pronuncia pregiudiziale della CGUE ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁵⁾ CGUE, causa 283/81, *Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA c. Ministero della Salute*, 6 ottobre 1982, punto 21.

⁽⁶⁶⁾ CGUE (2018), *Relazione annuale 2017*, Lussemburgo, 2018, pag. 14.

⁽⁶⁷⁾ Al 1° agosto, solo cinque Stati membri dell'UE hanno ratificato lo strumento (Estonia, Finlandia, Francia, Lituania e Slovenia).

La violazione dei diritti della Carta potrebbe portare a una procedura di infrazione

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 258

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

- La Commissione europea controlla l'applicazione dei trattati. Ogniqualvolta «la Commissione ritiene che uno Stato membro non abbia soddisfatto uno degli obblighi previsti dai trattati» può avviare una procedura di infrazione (lettera di costituzione in mora, parere motivato e deferimento alla Corte) ⁽⁶⁸⁾.
- La Carta fa parte del diritto primario dell'UE e la Commissione europea può avviare una procedura di infrazione contro una violazione della Carta da parte di uno Stato membro, a condizione che la Carta sia applicabile (vale a dire che la presunta violazione dei diritti umani si è verificata nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE; cfr. [capitolo 4](#)) ⁽⁶⁹⁾.

Esempio: la Carta e le procedure di infrazione

Esempi attuali di tale intervento della Commissione comprendono una procedura di infrazione contro una legge nazionale in materia di asilo in cui la Commissione ha ritenuto che quest'ultima non fosse conforme alla legislazione dell'UE (direttiva 2013/32/UE sulle procedure di asilo, direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio, direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza) e diverse disposizioni della Carta ⁽⁷⁰⁾. Un altro esempio (anch'esso ancora in sospeso al momento della stesura della presente relazione) riguarda una legge di riforma della magistratura, con la conseguenza che una parte significativa di una Corte Suprema sarebbe costretta a ritirarsi. La Commissione ritiene che alcuni aspetti della riforma compromettano il

⁽⁶⁸⁾ Comunità europee (2012), versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (GU C 326 del 26.10.2012), articolo 258.

⁽⁶⁹⁾ Per quanto riguarda la procedura di infrazione e le modalità per ottimizzarne l'uso nel contesto dei diritti fondamentali, cfr. de Schutter, O. (2017), *Procedure di infrazione come strumento per l'applicazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea*, Open Society Institute, ottobre 2017.

⁽⁷⁰⁾ Infrazione n. 20152201.

principio dell'indipendenza della magistratura, compresa l'inamovibilità dei giudici, e siano quindi in contrasto con gli obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽⁷¹⁾.

4 Come verificare l'applicabilità della Carta

Da dove dovrebbe iniziare la valutazione?

- L'articolo 51 è il punto di partenza per valutare l'applicabilità o meno della Carta. Essa codifica la giurisprudenza della CGUE per quanto riguarda l'applicazione dei principi generali del diritto dell'UE ⁽⁷²⁾. Si veda il capitolo 1, sezioni sui [Campi di applicazione](#) e [Qual è la logica dell'articolo 51 della Carta?](#)
- Per evitare qualsiasi violazione del diritto dell'UE, i processi decisionali a livello nazionale (in particolare le procedure legislative) dovrebbero indagare sistematicamente sull'applicazione o meno della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata nelle primissime fasi preparatorie di qualsiasi iniziativa legislativa o politica prevista. Se alcune categorie di atti legislativi o politiche sono esentate fin dall'inizio da qualsiasi controllo connesso alla Carta, vi è il rischio che qualsiasi valutazione d'impatto o controllo giuridico successivo della proposta non tenga conto delle disposizioni della Carta, anche se si applica la Carta — contrariamente a un'ipotesi troppo generica di non applicabilità del diritto dell'UE.
- La verifica sistematica della sussistenza o meno delle condizioni di cui all'articolo 51 costituisce uno strumento importante per garantire la promozione dell'applicazione della Carta. Un regolare «screening ai sensi dell'articolo 51» crea visibilità, consapevolezza e conoscenza dell'applicabilità della Carta.

⁽⁷¹⁾ Infrazione n. 20172121.

⁽⁷²⁾ Cfr. le spiegazioni sull'articolo 51, paragrafo 1 della Carta (GU C 303 del 14 dicembre 2007, pag. 17). Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón del 12 giugno 2012, punto 25, nella causa C-617/10, *Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson* [GS], 26 febbraio 2013. Per quanto riguarda i principi generali del diritto e l'articolo 51 della Carta, cfr. nota 8.

Qual è il requisito necessario per l'applicazione della Carta?

- La Carta è sempre vincolante per gli organi dell'Unione, anche «quando agiscono al di fuori del quadro giuridico dell'UE» ⁽⁷³⁾, ma per gli Stati membri solo quando «attuano il diritto dell'Unione».
- Secondo la giurisprudenza della CGUE, il termine «attuazione del diritto dell'Unione» ha un'accezione ampia che comprende l'intera esecuzione (*mise en œuvre*) e l'applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri ⁽⁷⁴⁾. Significa la stessa cosa di «agire nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE» e copre tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'UE.
- Pertanto, affinché la Carta sia applicabile a un atto nazionale, deve (potenzialmente) qualificarsi come atto di attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, ovvero rientrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

Esistenza di un legame con il diritto dell'Unione europea come requisito minimo

- Nei casi in cui non è possibile individuare alcun legame con il diritto dell'UE, gli Stati membri dell'UE non sono soggetti ad alcun obbligo in materia di diritti fondamentali dell'UE – la Carta non si applica.
- I diritti fondamentali dell'UE si applicano solo «di pari passo» con le disposizioni del diritto dell'UE. Il requisito minimo per l'applicazione dei diritti fondamentali dell'UE è che vi sia un collegamento sufficiente con il diritto dell'Unione diverso dalla Carta ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷³⁾ Cfr. CGUE, cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P, *Ledra Advertising Ltd e altri c. Commissione europea e Banca centrale europea (BCE)* [GS], 20 settembre 2016, punto 67.

⁽⁷⁴⁾ CGUE, C-419/14, *WebMindLicenses kft c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság*, 17 dicembre 2015, punto 66; CGUE, C-650/13, *Thierry Delvigne c. Commune de Lesparre Médoc e Préfet de la Gironde* [GS], 6 ottobre 2015, punti 25-27; CGUE, C-418/11, *Texdata Software GmbH*, 26 settembre 2013, punto 73; CGUE, C-265/13, *Emiliano Torralbo Marcos c. Korota SA e Fondo de Garantía Salarial*, 27 marzo 2014, punti 29 e 30; CGUE, C-617/10, *Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson* [GS], 26 febbraio 2013, punto 19.

⁽⁷⁵⁾ Cfr., ad esempio, CGUE, C-92/14, *Liliana Tudoran e altri c. SC Suport Colect SRL*, 3 luglio 2014, punti 43-48; CGUE, C-483/12, *Pelckmans Turnhout NV c. Walter Van Gestel. Balen NV e altri*, 8 maggio 2014, punto 20; CGUE, C-457/09, *Claude Chartry c. Stato belga*, 11 marzo 2011, punti 22-25.

Figura 6. Verifica dell'applicabilità della Carta



Fonte: FRA, 2018

- L'esistenza di qualsiasi legame con il diritto dell'UE non significa necessariamente che i diritti fondamentali dell'UE si applicano; non tutti i legami con il diritto dell'Unione sono sufficienti a far scattare l'applicazione dei diritti fondamentali dell'UE ⁽⁷⁶⁾.

Esempi: Collegamenti con l'UE «insufficienti»

- Le questioni (dell'atto nazionale e di una disposizione del diritto dell'UE) sono «strettamente connesse o una di tali questioni [ha] un impatto indiretto sull'altra» ⁽⁷⁷⁾ (cfr. capitolo 7, situazione B.1).
- o Il semplice fatto che una misura nazionale rientra in un settore di competenza dell'UE ⁽⁷⁸⁾ (cfr. capitolo 7, situazione B.6).

⁽⁷⁶⁾ Si veda, ad esempio, CGUE, C-20/10, *Vino Cosimo Damiano c. Poste Italiane SpA*, 11 novembre 2010, punti 53, 54, 56, 56, 57 e 64; CGUE, C-161/11, *Vino Cosimo Damiano c. Poste Italiane SpA*, 22 giugno 2011, punti 38 e 39.

⁽⁷⁷⁾ CGUE, C-198/13, *Victor Manuel Julian Hernández e altri c. Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) e altri*, 10 luglio 2014, punti 34-36. Cfr. anche CGUE, cause riunite C-483/09 e C-1/10, *Procedimento penale a carico di Magatte Gueye (C-483/09) e Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10)*, 15 settembre 2011.

⁽⁷⁸⁾ CGUE, C-206/13, *Cruciano Siragusa c. Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo*, 6 marzo 2014; CGUE, C-198/13, *Victor Manuel Julian Hernández e altri c. Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) e altri*, 10 luglio 2014, punti 24, 27, 34-36 e 46. Cfr. anche CGUE, C-309/96, *Daniele Annibaldi c. Sindaco del Comune di Guidonia e presidente della Regione Lazio*, 18 dicembre 1997.

- L'atto nazionale può essere considerato come le «misure nazionali di protezione rafforzata» (atti che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dall'Unione) ⁽⁷⁹⁾ (cfr. capitolo 7, situazione A.3).
- Il diritto nazionale contiene riferimenti volontari al diritto dell'Unione ⁽⁸⁰⁾ (cfr. capitolo 7, situazione B.5).
- Il legame con il diritto dell'UE dovrebbe essere sufficientemente concreto da poter essere considerato come «in attuazione del diritto dell'Unione». Questo legame è sufficientemente concreto se gli Stati membri agiscono come agenti per l'UE o se devono fare affidamento su un qualche tipo di autorizzazione ai sensi del diritto dell'UE (cfr. capitolo 5).

5 In quali situazioni si applica la Carta?

Quando gli Stati membri agiscono in qualità di agenti dell'Unione europea

- Uno Stato membro agisce in qualità di «agente» o «rappresentante» dell'UE se agisce per conto dell'Unione. Tutte le autorità e la magistratura degli Stati membri possono agire in tal senso.
- La «situazione di agente» riguarda l'esecuzione o il recepimento di atti giuridici adottati da istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione europea ⁽⁸¹⁾. Potrebbe riguardare atti quali regolamenti ⁽⁸²⁾, direttive ⁽⁸³⁾, accordi esterni (accordi internazionali conclusi dall'UE) ⁽⁸⁴⁾ o disposizioni specifiche dei trattati ⁽⁸⁵⁾. Il principio dell'«attuazione del diritto dell'Unione» in qualità di agente può presentarsi in

⁽⁷⁹⁾ CGUE, C-6/03, *Deponiezweckverband Eiterköpfe c. Land Rheinland-Pfalz*, 14 aprile 2005, punti 58-64; CGUE, C-2/97, *Società italiana petroli SpA (IP) c. Borsana Srl*, 17 dicembre 1998.

⁽⁸⁰⁾ CGUE, C-482/10, *Teresa Cicala c. Regione Siciliana*, 21 dicembre 2011.

⁽⁸¹⁾ CGUE, C-587/15, *Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras c. Gintaras Dockevičius e Jurgita Dockevičienė*, 15 giugno 2017, punti 36 e 44; CGUE, C-258/14, *Eugenia Florescu e altri c. Casa Județeană de Pensii Sibiu e altri*, 13 giugno 2017, punto 35.

⁽⁸²⁾ Si veda, ad esempio, CGUE, C-384/05, *Johan Piek c. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*, 11 gennaio 2007, punto 32.

⁽⁸³⁾ Cfr. ad esempio, CGUE, cause riunite C-20/00 e C-64/00, *Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) e Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) c. The Scottish Ministers*, 10 luglio 2003, punto 88.

⁽⁸⁴⁾ CGUE, C-7/98, *Krombach*, 28 marzo 2000, punti 18-28; CGUE, cause riunite C-7/10 e C-9/10, *Staatssecretaris van Justitie c. Tayfun Kahveci e Osman Inan*, 29 marzo 2012, punto 23.

Cfr. anche CGUE, C-370/12, *Pringle*, 27 novembre 2012, punti 178-181.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. ad esempio, CGUE, C-300/04, *M. G. Eman e O. B. Sevinger c. College van burgemeester en wethouders van Den Haag* [GS], 12 settembre 2006, punti 56-61; CGUE, C-650/13, *Thierry Delvigne c. Commune de Lesparre Médoc e Préfet de la Gironde* [GS], 6 ottobre 2015, punto 33.

varie situazioni in cui i progetti di atti nazionali svolgono un ruolo. Sulla base dell'ampia giurisprudenza della CGUE sull'applicabilità dei diritti fondamentali dell'UE, si possono individuare varie situazioni di agenti ⁽⁸⁶⁾.

- o Recepimento nel diritto nazionale degli atti giuridici dell'Unione ⁽⁸⁷⁾: in questa situazione frequente, gli atti nazionali sono destinati a recepire specifici requisiti obbligatori in virtù di atti giuridici dell'Unione — ad esempio, attraverso l'attuazione di una direttiva. Per ulteriori spiegazioni, si veda il capitolo 7, [situazione A.1](#) e [situazione A.2](#).
- o Atti nazionali adottati sulla base dei poteri conferiti dal diritto dell'Unione ⁽⁸⁸⁾: in questo caso, uno Stato membro si avvale di poteri discrezionali in virtù del diritto dell'UE. Un esempio di ciò è costituito dalle decisioni prese dagli Stati membri sulla base del potere discrezionale o di un'eccezione a loro disposizione in virtù di un atto giuridico dell'Unione. Per ulteriori informazioni, si veda il capitolo 7, [situazione A.3](#).
- o Atti nazionali che comportano mezzi di ricorso, sanzioni o misure di esecuzione che possono essere adottati in relazione a un atto giuridico dell'Unione o a una disposizione del trattato ⁽⁸⁹⁾: in base al dovere di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE e in assenza di norme procedurali dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'efficacia dei diritti e dei doveri dell'UE ai sensi del diritto dell'Unione. Sebbene gli Stati membri godano di autonomia procedurale, devono utilizzare le loro procedure per garantire la corretta attuazione dei diritti sostanziali dell'UE (capitolo 7, [situazione A.4](#)).
- o Atti nazionali che implicano concetti giuridici menzionati in un atto giuridico dell'Unione ⁽⁹⁰⁾: talvolta gli atti giuridici dell'Unione fanno riferimento a con-

⁽⁸⁶⁾ Queste situazioni sono in parte basate su De Mol, M. (2014), *De directe werking van de grondrechten van de Europese Unie*, Dissertation, Maastricht University, Oisterwijk Wolf Legal Publishers. Ovviamente, la giurisprudenza della Corte è in via di sviluppo e, pertanto, l'elenco non deve essere considerato esaustivo o altrimenti fissato nella pietra.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. ad esempio, CGUE, cause riunite C-20/00 e C-64/00, *Booker Aquacultur Ltd (C-20/00)* e *Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00)* c. *The Scottish Ministers*, 10 luglio 2003; CGUE, C-300/04, *Eman e Sevinger*, 12 settembre 2006.

⁽⁸⁸⁾ Cfr., ad esempio, CGUE, cause riunite C-356/11 e C-357/11, *O e S c. Maahanmuuttovirasto e Maahanmuuttovirasto c. L*, 6 dicembre 2012; CGUE, C-276/12, *Jiří Sabou c. Finanční úřad pro hlavní město Praha* [GS], 22 ottobre 2013.

⁽⁸⁹⁾ Si veda, ad esempio, CGUE, C-682/15, *Berlioz Investment Fund SA c. Directeur de l'administration des contributions directes* [GS], 16 maggio 2017, punti 40-42 e 49-52; CGUE, C-405/10, *Procedimento penale a carico di Özlem Garenfeld*, 10 novembre 2011; CGUE, C-617/10, *Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson* [GS], 26 febbraio 2013; CGUE, C-418/11, *Texdata Software GmbH*, 26 settembre 2013.

⁽⁹⁰⁾ Si veda, ad esempio, CGUE, C-442/00, *Ángel Rodríguez Caballero c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)*, 12 dicembre 2002, punti 29-32; CGUE, C-520/03, *José Vicente Ojano Valero c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)*, 16 dicembre 2004, punto 34; CGUE, C-177/05, *María Cristina Guerrero Pecino c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)*, 13 dicembre 2005, punti 25 e 26.

cetti del diritto nazionale. Si può affermare che tali concetti nazionali contribuiscono all'«attuazione del diritto dell'UE» quando sono utilizzati nel contesto delle disposizioni dell'UE in questione (capitolo 7, [situazione A.5](#)).

- o Atti nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione (esatto) della legislazione dell'Unione senza una legislazione di attuazione esplicita ⁽⁹¹⁾: questa situazione riguarda essenzialmente l'omissione dell'attuazione (capitolo 7, [situazione B.1](#)).

Quando gli Stati membri devono basarsi sull'autorizzazione ai sensi del diritto dell'Unione europea

- Questa forma di «attuazione del diritto dell'Unione» riguarda gli atti nazionali che rientrano in un divieto dell'UE. Per giustificare tali atti nazionali, gli Stati membri devono ricorrere alle eccezioni previste dal diritto dell'UE. In tali situazioni, il diritto dell'UE autorizza l'esistenza di tali atti nazionali che, tuttavia, non devono violare i diritti fondamentali dell'UE. Per questo motivo, la Carta si applica per garantire che il diritto dell'UE non autorizzi gli Stati membri ad adottare misure che violano i diritti fondamentali ⁽⁹²⁾.

Esempio: una misura nazionale che può essere considerata una restrizione alla libera circolazione (e quindi deve essere giustificata)

Un esempio è la legislazione nazionale che vieta il funzionamento delle slot machine al di fuori dei casinò. Tale legislazione limita la libera prestazione dei servizi garantita dall'articolo 56 del TFUE e, pertanto, è accettabile ai sensi del diritto dell'UE solo se può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Nell'esaminare se tale misura possa essere giustificata, la Carta diventa pertinente. Le norme nazionali in questione possono essere considerate giustificabili solo se compatibili con la Carta ⁽⁹³⁾.

⁽⁹¹⁾ Cfr. ad esempio, CGUE, C-555/07, *Seda Küçükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG* [GS], 19 gennaio 2010.

⁽⁹²⁾ CGUE, C-260/89, *Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE e Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou c. Dimotiki Etairia Pliroforissis e Sotirios Kouvelas e Nicolaos Avdellas e altri*, 18 giugno 1991, punti 41-43. Cfr. anche CGUE, C-390/12, *Robert Pflieger e altri*, 30 aprile 2014, punti 30-37; CGUE, C-145/09, *Land Baden-Württemberg c. Panagiotis Tsakouridis* [GS], 23 novembre 2010, punto 52.

⁽⁹³⁾ CGUE, C-98/14, *Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft e altri c. Magyar Állam*, 11 giugno 2015.

- In base alla giurisprudenza della CGUE sull'applicabilità dei diritti fondamentali dell'UE, si possono distinguere due principali sottocategorie di questa situazione di autorizzazione UE ⁽⁹⁴⁾. Per un'ulteriore spiegazione di queste categorie, consultare il capitolo 7, [situazione B.2](#).
 - Atti nazionali che possono essere qualificati come restrizioni alla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci o dei capitali o alla libertà di stabilimento ⁽⁹⁵⁾: questa situazione riflette l'approccio classico della giurisprudenza della CGUE.
 - o Atti nazionali che si qualificano come privazioni della cittadinanza dell'UE ai sensi dell'articolo 20 del TFUE ⁽⁹⁶⁾: questa situazione riguarda uno sviluppo più recente della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Orientamenti specifici per i processi legislativi e politici nazionali: consultare il nostro elenco di controllo!

Il [capitolo 7](#) del presente manuale fornisce un «elenco di controllo di cui all'articolo 51» da utilizzare nei processi legislativi e politici nazionali per valutare se un (progetto di) atto nazionale possa essere considerato «attuazione del diritto dell'Unione» ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

⁽⁹⁴⁾ Ovviamente, altre potrebbero emergere nella giurisprudenza futura.

⁽⁹⁵⁾ CGUE, C-390/12, *Robert Pfleger e altri*, 30 aprile 2014, punti 30-37.

⁽⁹⁶⁾ CGUE, C-98/14, *Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft e altri c. Magyar Állam*, 11 giugno 2015, punto 74.

6 Come applicare la Carta

Se nel corso dell'esame dell'elaborazione della legislazione o delle politiche nazionali si giunge alla conclusione che la Carta si applica, la legislazione e le politiche nazionali devono essere interpretate in linea con la Carta e, se necessario, devono essere esaminate alla luce della Carta. Ciò richiede che gli attori nazionali sappiano come interpretare la Carta e capiscano se e in quale misura l'esercizio dei diritti della Carta può essere limitato.

Quali sono gli strumenti rilevanti per l'interpretazione?

Vari strumenti possono contribuire all'interpretazione dei diritti della Carta.

- Le Spiegazioni relative alla Carta ⁽⁹⁷⁾. Le Spiegazioni costituiscono un utile punto di partenza per garantire l'interpretazione della Carta e devono essere prese in considerazione nell'interpretazione delle disposizioni della Carta ⁽⁹⁸⁾.
- La giurisprudenza della CGUE ⁽⁹⁹⁾.
- La CEDU e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ⁽¹⁰⁰⁾.
- Tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ⁽¹⁰¹⁾.
- Fonti pertinenti del diritto internazionale (diverse dalla CEDU), in particolare la Carta sociale europea, che ha ispirato la formulazione di una serie di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Sia la Carta che le sue Spiegazioni menzionano alcuni strumenti di diritto internazionale rilevanti per l'interpretazione della Carta ⁽¹⁰²⁾.
- Norme nazionali pertinenti. Alcune disposizioni della Carta fanno riferimento al diritto nazionale. Ad esempio, l'articolo 9 (diritto di sposarsi e diritto di costituire una famiglia) stabilisce che «il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio».

⁽⁹⁷⁾ GU C 303 del 14.12.2007, pag. 17.

⁽⁹⁸⁾ Comunità europee (2012), versione consolidata del trattato sull'Unione europea (TUE) (GU C 326 del 26 ottobre 2012), articolo 6, paragrafo 1, e UE (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26 ottobre 2012), articolo 52, paragrafo 7.

⁽⁹⁹⁾ Disponibile sui portali [Curia](#) o [EUR-Lex](#).

⁽¹⁰⁰⁾ UE (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, articolo 52, paragrafo 3).

⁽¹⁰¹⁾ UE (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, articolo 52, paragrafo 4).

⁽¹⁰²⁾ Si veda l'allegato al presente manuale.

ATTIVITÀ DELLA FRA

Assistenza da parte della FRA: Charterpedia e manuali

Diversi manuali tematici coprodotti dalla FRA e dal Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo sono disponibili sul sito web della FRA. Questi forniscono una panoramica della giurisprudenza più pertinente della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda l'uso della Carta e della CEDU nei settori strategici pertinenti e in tutte le lingue dell'UE:

- o Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati – edizione 2018, 2018
- o Manuale di diritto europeo della non discriminazione – edizione 2018, 2018
- o Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia, 2016
- o Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 2015
- o Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, 2014.

La Charterpedia della FRA fornisce uno sportello unico online che dà accesso articolo per articolo alla giurisprudenza europea e nazionale sulla Carta. Inoltre, Charterpedia fornisce, per tutte le disposizioni della Carta, le disposizioni pertinenti del diritto costituzionale nazionale, nonché del diritto internazionale ed europeo in materia di diritti umani. Charterpedia consente inoltre di accedere facilmente alle informazioni specifiche per paese relative alla Carta (ad esempio, le schede nazionali della Carta).

Charterpedia è accessibile dal sito web della FRA.

In quali circostanze può essere limitato l'esercizio dei diritti?

Carta dei diritti fondamentali, articolo 52 – Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

- La Carta contiene, all'articolo 52, una disposizione generale sulla limitazione dei diritti.
- Una limitazione all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta è consentita alle seguenti condizioni:
 - deve essere prevista dalla legge,
 - deve rispettare l'essenza di tali diritti e libertà;
 - deve rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (obiettivo legittimo);
 - nel rispetto del principio di proporzionalità, deve essere necessaria e rispondere effettivamente agli obiettivi perseguiti (principio di proporzionalità).
- Inoltre, una limitazione a un diritto della Carta che corrisponde a un diritto sancito dalla CEDU deve anche soddisfare i requisiti per la limitazione previsti dalla CEDU ⁽¹⁰³⁾.

Indicazioni specifiche: consultare il nostro elenco di controllo!

Il capitolo 8 del presente manuale fornisce un elenco di controllo che può essere utilizzato per verificare la conformità delle proposte legislative con la Carta dei diritti fondamentali.

⁽¹⁰³⁾ UE (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012), articolo 52, paragrafo 3.

PARTE II. STRUMENTI PRATICI



7 Elenco di controllo sull'applicabilità della Carta

- Il presente elenco di controllo costituisce uno strumento per valutare se e in quale misura i diritti fondamentali dell'UE si applicano o meno nei processi legislativi e politici nazionali. Si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea antecedente o posteriore alla Carta ⁽¹⁰⁴⁾.
- La questione fondamentale in tale esame dell'articolo 51 è se il (progetto di) atto nazionale in questione possa o meno essere qualificato come «in attuazione del diritto dell'Unione» ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta (in appresso «attuazione del diritto dell'Unione» o «in attuazione del diritto dell'Unione»). Per una spiegazione introduttiva, cfr. [capitolo 1](#), [capitolo 4](#) e [capitolo 5](#).

Scegliere il percorso che riflette il punto di partenza

- Il presente elenco di controllo si basa su due «percorsi» diversi a seconda che il processo legislativo o politico nazionale reagisca o meno a un atto dell'UE specifico (ad esempio, un regolamento, una direttiva, un accordo esterno o una disposizione specifica del trattato). La vostra situazione (cfr. [capitolo 5](#)) sarà di natura diversa a seconda del vostro punto di partenza.


⁽¹⁰⁴⁾ Questo elenco di controllo si basa in gran parte su de Mol, M. (2016), «Article 51 of the EU Charter in the legislative processes of the Member States», *Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ)*, 23(4), pag. 640.

- Utilizzare il percorso A se l'obiettivo del processo legislativo o politico nazionale è il recepimento, l'applicazione o l'esecuzione di un atto dell'UE nel sistema giuridico nazionale.
- Utilizzare il percorso B se l'obiettivo del processo legislativo o politico nazionale non è un atto giuridico dell'UE.

Percorso A: la causa dell'azione legislativa nazionale è un atto dell'UE

- L'esempio più evidente di «attuazione del diritto dell'Unione» è uno scenario in cui uno Stato membro agisce per recepire o attuare un atto giuridico dell'Unione. In questo scenario, gli Stati membri agiscono come «agenti» o «rappresentanti» dell'UE (la «situazione degli agenti», cfr. capitolo 4). In uno scenario di questo tipo, è chiaro che in linea di principio si applicano i diritti fondamentali dell'UE.

Figura 7. Situazioni di applicazione della Carta in risposta a un atto giuridico dell'Unione



Fonte: FRA, 2018

- Gli atti giuridici dell'Unione possono influenzare gli atti legislativi nazionali in vari modi, dando luogo a diverse forme di «attuazione del diritto dell'Unione» ai sensi dell'articolo 51 della Carta. La seguente serie di situazioni fornisce esempi più dettagliati di ciò che in questo contesto può essere considerato «in attuazione del diritto dell'Unione».

È introdotta una nuova misura nazionale per recepire specifici requisiti sostanziali e/o procedurali stabiliti in un atto giuridico dell'Unione (situazione A.1)

L'atto giuridico dell'Unione in questione potrebbe richiedere l'introduzione di nuove misure nazionali di recepimento di specifici requisiti sostanziali e procedurali. Tali misure nazionali sono considerate «in attuazione del diritto dell'Unione»⁽¹⁰⁵⁾. In linea di principio si applicano i diritti fondamentali dell'UE.

Vari tipi di atti vincolanti dell'Unione

- Articolo 51: l'attuazione riguarda il recepimento o l'applicazione di atti giuridici adottati da istituzioni, organi o organismi dell'UE⁽¹⁰⁶⁾.
- Questi atti giuridicamente vincolanti dell'UE possono essere, ad esempio, regolamenti⁽¹⁰⁷⁾, direttive⁽¹⁰⁸⁾, accordi esterni (conclusi dall'UE)⁽¹⁰⁹⁾ o disposizioni specifiche del trattato⁽¹¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁵⁾ CGUE, causa 5/88, *Hubert Wachauf c. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft*, 13 luglio 1989.

⁽¹⁰⁶⁾ CGUE, C-587/15, *Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras c. Gintaras Dokevičius e Jurgita Dokevičienė*, 15 giugno 2017, punti 36 e 44; CGUE, C-258/14, *Eugenia Florescu e altri c. Casa Județeană de Pensii Sibiu e altri* [GS], 13 giugno 2017, punto 35.

⁽¹⁰⁷⁾ Si veda, ad esempio, CGUE, C-384/05, *Johan Piek c. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*, 11 gennaio 2007, punto 32.

⁽¹⁰⁸⁾ Cfr. ad esempio, CGUE, cause riunite C-20/00 e C-64/00, *Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) e Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) c. The Scottish Ministers*, 10 luglio 2003, punto 88.

⁽¹⁰⁹⁾ CGUE, C-7/98, *Dieter Krombach c. André Bamberski*, 28 marzo 2000, punti 18-28; CGUE, cause riunite C-7/10 e C-9/10, *Staatssecretaris van Justitie c. Tayfun Kahveci e Osman Inan*, 29 marzo 2012, punto 23. Cfr. anche CGUE, C-370/12, *Thomas Pringle c. Government of Ireland e altri*, 27 novembre 2012, punti 178-181.

⁽¹¹⁰⁾ Cfr., ad esempio, CGUE, C-300/04, *M. G. Eman e O. B. Sevinger c. College van burgemeester en wethouders van Den Haag* [GS], 12 settembre 2006, punti 56-61; CGUE, C-650/13, *Thierry Delvigne c. Commune de Lesparre Médoc e Préfet de la Gironde* [GS], 6 ottobre 2015, punto 33.

Recepimento mediante nuove misure nazionali

- Le nuove misure normative o legislative nazionali che devono essere adottate per recepire nell'ordinamento giuridico nazionale i requisiti obbligatori degli atti dell'UE si qualificano come «in attuazione del diritto dell'Unione».
- Per misure «in attuazione del diritto dell'Unione» si intendono tutti i tipi di misure nazionali di tutte le autorità degli Stati membri: sono compresi gli atti legislativi o politici nazionali degli organismi centrali e decentrati, del legislatore superiore e inferiore, degli organi amministrativi ecc. Tutte le misure nazionali riconducibili agli atti giuridici dell'UE costituiscono «attuazione del diritto dell'Unione». Nei casi in cui gli atti giuridici dell'UE sono recepiti dalla legislazione nazionale e successivamente eseguiti (sulla base di tale legislazione nazionale) da altri tipi di misure legislative o amministrative, tutti i livelli delle misure nazionali si qualificano come «in attuazione del diritto dell'Unione».

Margine di apprezzamento

- Molto spesso, gli atti giuridici dell'UE consentono agli Stati membri margini di discrezionalità. Il caso più evidente è quello delle direttive, che impongono agli Stati membri di raggiungere un determinato risultato senza dettare i mezzi per raggiungerlo. Tuttavia, altri atti giuridici dell'UE, come i regolamenti, lasciano spesso agli Stati membri un certo margine di manovra nella loro attuazione.
- Le misure nazionali che si avvalgono del margine di discrezionalità fornito dal legislatore dell'UE si qualificano come «in attuazione del diritto dell'Unione» ⁽¹¹¹⁾.

Esempio: congedo annuale retribuito

Una direttiva UE sull'organizzazione dell'orario di lavoro stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che ogni lavoratore abbia diritto a un congedo annuale retribuito di almeno quattro settimane, conformemente alle condizioni per il diritto a e la concessione di tale congedo previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. In questo esempio, il recepimento nel diritto nazionale del diritto al congedo annuale retribuito di quattro settimane è considerato «in attuazione del diritto dell'Unione». Inoltre, le condizioni per il diritto a e la concessione di tale congedo sono «l'attuazione del diritto dell'Unione», anche se la direttiva UE lascia tali condizioni alla discrezionalità degli Stati membri. Nell'esercizio di tale discrezionalità, gli Stati membri devono rispettare i diritti fondamentali dell'UE ⁽¹¹²⁾.

⁽¹¹¹⁾ CGUE, C-384/05, *Johan Piek c. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*, 11 gennaio 2007, punto 32.

⁽¹¹²⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9), articolo 7.

L'attuale diritto nazionale attua il diritto dell'UE nella misura in cui esso riflette già (in parte) l'atto giuridico dell'UE in questione (situazione A.2)

Forse l'attuale diritto nazionale stabilisce già alcuni dei requisiti sostanziali e procedurali specifici derivanti dall'atto giuridico dell'Unione in questione. In questo caso, le norme nazionali esistenti che (già) soddisfano i requisiti sostanziali e procedurali derivanti dagli atti giuridici dell'Unione si qualificano come «in attuazione del diritto dell'Unione»⁽¹¹³⁾. In linea di principio si applicano i diritti fondamentali dell'UE.

Recepimento da parte della legislazione nazionale esistente

- Talvolta è possibile garantire che il diritto nazionale sia coerente con l'atto dell'Unione in questione sulla base di disposizioni nazionali preesistenti. In questo caso, non è necessario creare nuove disposizioni nazionali specificamente destinate ad attuare l'atto giuridico dell'Unione.
- Questo tipo di disposizioni nazionali preesistenti in grado di garantire la coerenza del diritto nazionale con l'atto giuridico dell'Unione in questione può essere qualificato come «in attuazione del diritto dell'Unione». Con l'entrata in vigore della pertinente normativa dell'UE, esse passano da misure puramente nazionali a misure «in attuazione del diritto dell'Unione».
- Quando le disposizioni nazionali preesistenti garantiscono la coerenza del diritto nazionale con i nuovi atti giuridici dell'Unione, sorge la necessità di verificare la piena conformità di tali disposizioni con l'atto giuridico dell'Unione in questione e di riesaminarne il rispetto della Carta.

La legislazione nazionale esistente o di recente introduzione si avvale della discrezionalità concessa da un atto giuridico dell'UE (situazione A.3)

L'esercizio di poteri discrezionali in virtù di atti giuridici dell'UE può essere qualificato in linea di principio come «in attuazione del diritto dell'Unione». In linea di principio si applicano i diritti fondamentali dell'UE, ma vi sono eccezioni a questa regola.

Poteri discrezionali

- Molto spesso gli atti giuridici dell'UE lasciano un margine di discrezionalità agli Stati membri, soprattutto nel caso delle direttive.
- L'esercizio di tale potere discrezionale da parte degli Stati membri si qualifica in linea di principio come «in attuazione del diritto dell'Unione», indipendentemente dal fatto che si tratti di un esercizio obbligatorio o facoltativo dei poteri

⁽¹¹³⁾ CGUE, causa 5/88, *Hubert Wachauf c. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft*, 13 luglio 1989.

discrezionali ⁽¹¹⁴⁾. Tuttavia, vi sono eccezioni in cui l'uso del potere discrezionale non è considerato un'attuazione del diritto dell'UE.

Eccezione: disposizioni nazionali più favorevoli o più rigorose (*gold-plating* o sovraregolamentazione)

- Gli atti giuridici dell'UE possono consentire agli Stati membri di andare oltre i requisiti minimi dell'UE adottando disposizioni nazionali più favorevoli o più rigorose. L'esercizio di tale competenza da parte degli Stati membri non si qualifica come «in attuazione del diritto dell'Unione» se l'opzione di una legislazione più favorevole comporta il mero riconoscimento del potere di cui gli Stati membri (già) dispongono in virtù del diritto nazionale. La disposizione dell'UE conferma soltanto che gli Stati membri mantengono il potere in questione. Ciò non implica che l'azione dello Stato ai sensi di tale clausola rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE ⁽¹¹⁵⁾.
- Un'indicazione del fatto che una situazione comporta il semplice riconoscimento del potere già esistente di adottare disposizioni nazionali più favorevoli è che la clausola «disposizioni nazionali più favorevoli» figuri in un capitolo sulle disposizioni generali e finali. Un'altra indicazione è che il potere di adottare disposizioni nazionali più favorevoli si basa su disposizioni del trattato quali l'articolo 153, paragrafo 4 (politica sociale), l'articolo 169, paragrafo 4 (protezione dei consumatori) o l'articolo 193 (ambiente) del TFUE.

Esempio: disposizioni nazionali più favorevoli che non rientrano nella definizione di misure «in attuazione del diritto dell'Unione»

Secondo la direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che ogni lavoratore abbia diritto a un congedo annuale retribuito di almeno quattro settimane. Inoltre, una delle varie

⁽¹¹⁴⁾ CGUE, C-276/12, *Jiří Sabou c. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu* [GS], 22 ottobre 2013, punti 41-43; CGUE, C-406/15, *Petya Milkova c. Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen control*, 9 marzo 2017, punti 52 e 53; CGUE, cause riunite C-411/10 e 493/10, *N. S. (C-411/10) c. Secretary of State for the Home Department e M. E. e altri (C-493/10) c. Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform* [GS], 21 dicembre 2011, punti. 64-69 e 77.

⁽¹¹⁵⁾ CGUE, C-2/97, *Società italiana petroli SpA (IP) c. Borsana Srl*, 17 dicembre 1998, punto 40; CGUE, C-6/03, *Deponiezweckverband Eiterköpfe c. Land Rheinland-Pfalz*, 14 aprile 2005, punti 62 e 63; CGUE, C-282/10, *Maribel Dominguez c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique e Préfet de la région Centre* [GS], 24 gennaio 2012, punti 45-50 (implicitamente); CGUE, C-198/13, *Victor Manuel Julian Hernández e altri c. Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) e altri*, 10 luglio 2014, punti 44 e 45.

disposizioni della direttiva stabilisce che «la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori».

Se uno Stato membro decidesse di concedere un congedo annuale di cinque settimane, i diritti fondamentali dell'UE si applicherebbero solo all'attuazione nazionale del minimo previsto dall'UE di quattro settimane, non alla settimana supplementare prevista dal legislatore nazionale. Ciò potrebbe essere rilevante, ad esempio, se la quinta settimana di congedo annuale retribuito fosse concessa solo ai dipendenti di 50 anni o più. Il principio di non discriminazione in base all'età non si applicherà presumibilmente a questa differenza di trattamento in base all'età, in quanto la quinta settimana non si qualificherebbe come «attuazione del diritto dell'Unione».

Tuttavia, l'atto giuridico dell'Unione in questione potrebbe prevedere esplicitamente che la sovraregolamentazione nazionale (*gold-plating*) rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE e debba quindi rispettare la Carta. In questo scenario, è chiaro che si applica il diritto dell'UE, compresi i diritti fondamentali dell'UE.

Esempio: sovraregolamentazione che si qualifica come «in attuazione del diritto dell'Unione»

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi prevede che «gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, *purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione*» (corsivo aggiunto) ⁽¹¹⁶⁾. In questo caso, dalla direttiva stessa risulta che le misure nazionali di protezione rafforzata rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE. Di conseguenza, la Carta si applica non solo ai requisiti minimi della direttiva, ma anche alla sovraregolamentazione nazionale ⁽¹¹⁷⁾.

- È possibile che le misure nazionali di protezione rafforzata possano rientrare in una sorta di divieto dell'Unione. In tal caso, la Carta si applica alla sovraregolamentazione nazionale, poiché tali misure devono essere autorizzate dall'UE sulla base di possibili motivi di giustificazione. Per ulteriori dettagli, cfr. situazione B.2.

⁽¹¹⁶⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.04.2010 e rettifica, GU L 263 del 6.10.2010, pag. 15).

⁽¹¹⁷⁾ CGUE, C-234/12, *Sky Italia Srl c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*, 18 luglio 2013, punto 14.

Eccezione: clausole di sospensione

- Talvolta gli atti giuridici dell'Unione europea autorizzano gli Stati membri a mantenere alcune disposizioni della loro precedente legislazione nazionale che, senza tale autorizzazione, sarebbero incompatibili con l'atto giuridico dell'Unione.
- Nella misura in cui uno Stato membro mantiene tali disposizioni, non attua il diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Piuttosto, e come nel caso della sovraregolamentazione, questa eccezione riconosce il potere di cui gli Stati membri (già) godono in virtù del diritto nazionale.

Esempio: una clausola di sospensione in materia di diritto tributario

La direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari non ha fornito un'armonizzazione completa. Ciò è dovuto al fatto che questa cosiddetta sesta direttiva, in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), autorizza senza riserve gli Stati membri a mantenere alcune disposizioni della loro legislazione nazionale precedenti alla sesta direttiva che, senza tale autorizzazione, sarebbero incompatibili con la direttiva stessa. Di conseguenza, la CGUE ha dichiarato che «nella misura in cui uno Stato membro mantiene in vigore disposizioni del genere, non traspone la sesta direttiva e non viola dunque né la direttiva né i principi generali comunitari che gli Stati membri, secondo la sentenza *Klensch*, devono rispettare nell'attuare la disciplina comunitaria» ⁽¹¹⁸⁾.

Trattato sull'Unione europea, articolo 4, paragrafo 3

In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

⁽¹¹⁸⁾ CGUE, C-36/99, *Idéal tourisme SA c. Stato belga*, 13 luglio 2000, punti 37 e 38.

L'introduzione o l'uso di disposizioni nazionali relative ai mezzi di ricorso, alle sanzioni e all'esecuzione che si applicheranno in relazione all'atto giuridico dell'UE in questione o alla legislazione nazionale che recepisce tale atto giuridico UE (situazione A.4)

Le misure nazionali utilizzate per garantire l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione (sanzioni, mezzi di ricorso ed esecuzione) si qualificano come «attuazione del diritto dell'Unione» ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1. I diritti fondamentali dell'UE si applicano a queste misure nazionali se utilizzate in questo contesto. Questa norma si applica di norma indipendentemente dal fatto che l'atto giuridico dell'Unione in questione contenga o meno disposizioni specifiche (obblighi) riguardanti l'efficacia (sanzioni, mezzi di ricorso e applicazione) del diritto dell'UE.

Obbligo di adottare tutte le misure necessarie per rendere effettivi gli atti giuridici dell'Unione

- L'obbligo per gli Stati membri di attuare gli obblighi specifici (sostanziali e procedurali) degli atti giuridici dell'Unione è accompagnato dall'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per rendere effettivi gli atti giuridici dell'Unione nel loro ordinamento giuridico nazionale.
- Esiste l'obbligo di attuare il diritto dell'UE in modo che le singole parti possano far valere i diritti loro riconosciuti dalla legislazione dell'Unione. Tale obbligo esiste sempre, anche quando gli atti giuridici dell'UE non contengono disposizioni specifiche riguardanti le sanzioni, i mezzi di ricorso e l'esecuzione⁽¹¹⁹⁾. Esiste un obbligo generale relativo all'efficacia del diritto dell'Unione europea che deriva dal principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE. Dalla giurisprudenza della CGUE risulta che ciò implica l'obbligo di rendere effettivo

⁽¹¹⁹⁾ Cfr., ad esempio, direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16), articolo 9. Esempi nella giurisprudenza della CGUE di casi in cui la Carta o i principi generali del diritto dell'Unione sono stati applicati anche se il diritto derivato non prevedeva l'obbligo specifico di rendere effettivo il diritto dell'UE (ad esempio sanzionando l'inosservanza): CGUE, C-262/99, *Paraskevvas Louloudakis c. Elliniko Dimosio*, 12 luglio 2001, punto 67; CGUE, C-430/05, *Ntinionik Anonymi Etaireia Emporias H/Y, Logismikou kai Paroxis Ypiresion Michanografisis e Ioannis Michail Pikoulas c. Epitropi Kefalaiagoras*, 5 luglio 2007, punti 50, 52 e 53; CGUE, C-546/09, *Aurubis Bulgaria AD c. Nachalnik na Mitnitsa Stolichna*, 31 marzo 2011, punto 41; CGUE, C-405/10, *Procedimento penale a carico di Özlem Garenfeld*, 10 novembre 2011, punto 48; CGUE, C-682/15, *Berlioz Investment Fund SA c. Directeur de l'administration des contributions directes* [GS], 16 maggio 2017, punto 41.

il diritto dell'UE ⁽¹²⁰⁾. Espressioni più specifiche di questo principio sono contenute nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 325 del TFUE e nelle disposizioni di diritto derivato dell'UE.

- Le misure nazionali intese o utilizzate per garantire l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'UE si qualificano come «attuazione del diritto dell'UE» ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta ⁽¹²¹⁾. Tali misure comprendono sanzioni (penali o amministrative) per una violazione del diritto dell'Unione, mezzi di ricorso per garantire la tutela giudiziaria dei diritti individuali ai sensi del diritto dell'Unione, norme procedurali che disciplinano tali azioni, misure relative al rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto dell'Unione e misure volte a sanzionare comportamenti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.
- Questo tipo di misure si qualificano come «in attuazione del diritto dell'Unione» indipendentemente dal fatto che siano o meno adottate per recepire il diritto dell'UE nel diritto nazionale ⁽¹²²⁾. Possono anche essere misure generali di diritto penale o di diritto processuale che rientrano nelle competenze sovrane nazionali degli Stati membri, ma solo nella misura in cui sono utilizzate nel contesto del diritto dell'UE.

Esempio: sanzione amministrativa per inosservanza del diritto dell'UE

La direttiva 2001/34/CE riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori non prevede espressamente un sistema di sanzioni qualora le informazioni registrate nella quotazione si rivelino inesatte o fuorvianti. Di conseguenza, gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere le sanzioni che ritengono appropriate. Nella causa *Ntinionik en Pikoulas*, la CGUE ha dichiarato che l'esercizio di tale potere deve essere conforme ai principi generali del diritto ⁽¹²³⁾.

⁽¹²⁰⁾ CGUE, C-177/95, *Ebony Maritime SA e Loten Navigation Co. Ltd c. Prefetto della Provincia di Brindisi e altri*, 27 febbraio 1997, punto 35; CGUE, C-186/98, *Procedimento penale a carico di Maria Amélia Nunes e Evangelina de Matos*, 8 luglio 1999, punto 14; CGUE, C-432/05, *Unibet (London) Ltd e Unibet (International) Ltd c. Justitiekanslern* [GS], 13 marzo 2007, punto 38; CGUE, C-268/06, *Impact c. Minister for Agriculture and Food e altri* [GS], 15 aprile 2008, punto 44.

⁽¹²¹⁾ CGUE, C-617/10, *Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson* [GS], 26 febbraio 2013, punti 26 e 27.

⁽¹²²⁾ CGUE, C-218/15, *Procedimento penale c. Gianpaolo Paoletti e altri*, 6 ottobre 2016, punto 18.

⁽¹²³⁾ CGUE, C-430/05, *Ntinionik Anonymi Etaireia Emporias H/Y, Logismikou kai Paroxis Ypiresion Michanografisis e Ioannis Michail Pikoulas c. Epitropi Kefalaiaogoras*, 5 luglio 2007, punti 50, 52 e 53.

Esempio: sanzione penale per inosservanza del diritto dell'UE

Un altro esempio è il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti ⁽¹²⁴⁾. Le misure penali nazionali che sanzionano l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 51. Nella causa *Garenfeld*, si è concluso che il codice penale tedesco può essere considerato come attuazione nel contesto del presente regolamento e che si applica l'articolo 49, paragrafo 1 della Carta (principio della legalità penale) ⁽¹²⁵⁾.

La CGUE ha statuito: «Tale principio, [il principio della legalità penale] al cui rispetto gli Stati membri sono tenuti in particolare quando infliggono una pena diretta a sanzionare l'inosservanza di disposizioni del diritto dell'Unione, implica che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta solo quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, nel caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale».

- Resta da stabilire nella giurisprudenza della CGUE se lo stesso approccio si applichi o meno alle misure di diritto *civile* nei confronti di privati per violazione di norme basate sul diritto dell'UE (ad esempio, la responsabilità civile). Questo tipo di misure, siano esse considerate come misure aventi carattere di mezzi di ricorso (compensazione) e/o natura punitiva, potrebbe essere qualificato come «misure di attuazione» ⁽¹²⁶⁾. Tuttavia, la causa *Miravittles e al.* potrebbe essere indice di un approccio più rigoroso da parte della Corte ⁽¹²⁷⁾. Certamente, questo tipo di atti nazionali si qualificano come «misure di attuazione» se gli atti legislativi dell'UE li prevedono espressamente.

Esempio: sanzione civile per inosservanza del diritto dell'UE

L'articolo 12 dell'undicesima direttiva del Consiglio relativa alla pubblicità delle succursali stabilisce che gli Stati membri prescrivono adeguate sanzioni per i casi

⁽¹²⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12 luglio 2006, pag. 1).

⁽¹²⁵⁾ CGUE, C-405/10, *Procedimento penale a carico di Özlem Garenfeld*, 10 novembre 2011, punto 48.

⁽¹²⁶⁾ Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 27 luglio 2017, punto 53 in CGUE, C-243/16, *Antonio Miravittles Ciurana e altri c. Contimark SA e Jordi Socias Gispert*, 14 dicembre 2017.

⁽¹²⁷⁾ CGUE, C-243/16, *Antonio Miravittles Ciurana e altri c. Contimark SA e Jordi Socias Gispert*, 14 dicembre 2017, punti 33 e 34.

di inottemperanza all'obbligo di pubblicità previsto dalla direttiva ⁽¹²⁸⁾. Nella causa *Texdata Software*, la CGUE ha ritenuto che la legislazione austriaca che imponeva una sanzione periodica per l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità dell'undicesima direttiva costituisce un caso di misura «in attuazione del diritto dell'Unione», ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della Carta. Di conseguenza, le disposizioni del codice commerciale austriaco dovevano essere conformi alla Carta ⁽¹²⁹⁾.

Un atto giuridico dell'UE fa riferimento ai concetti del diritto nazionale (situazione A.5)

In questa situazione, i diritti fondamentali dell'UE si applicano ai concetti nazionali (eventualmente preesistenti) se sono utilizzati in combinato disposto con gli atti giuridici dell'Unione in questione o con la legislazione nazionale che recepisce l'atto giuridico dell'Unione.

Riferimenti ai concetti di diritto nazionale da parte del legislatore dell'UE

- Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione possono fare riferimento a concetti di diritto nazionale — ad esempio, in assenza di armonizzazione a livello di UE. In questo modo, il legislatore europeo «prende in prestito» concetti di diritto nazionale che rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri.
- Ne consegue che la legislazione o gli atti politici che utilizzano tali concetti nazionali esistenti possono dar luogo a situazioni in cui gli Stati membri attuano il diritto dell'UE ai sensi dell'articolo 51, ma solo se i concetti sono invocati nel quadro delle disposizioni dell'UE in questione ⁽¹³⁰⁾.
- In quanto legislatore nazionale, è quindi necessario verificare se questi concetti nazionali sono «a prova di Carta» quando si applicano nel contesto del diritto dell'UE.

Esempio: insolvenza

La direttiva relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza non lede il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione di termini quali «lavoratore dipendente», «datore di lavoro» e «retribuzione». La direttiva fa quindi riferimento al diritto nazionale; spetta al diritto nazionale specificare questi termini

⁽¹²⁸⁾ *Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato* (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36).

⁽¹²⁹⁾ CGUE, C-418/11, *Texdata Software GmbH*, 26 settembre 2013, punti 71-75.

⁽¹³⁰⁾ Cfr. ad esempio, CGUE, C-442/00, *Ángel Rodríguez Caballero c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)*, 12 dicembre 2002, punti 29-32; CGUE, C-177/05, *María Cristina Guerrero Pecino c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)*, 13 dicembre 2005, punti 25 e 26.

e definirli. Se questi concetti giuridici nazionali sono utilizzati nel contesto di tale direttiva, si applicano i diritti fondamentali dell'UE, indipendentemente dal fatto che tali concetti siano introdotti nella nuova legislazione nazionale specificamente destinata a recepire la direttiva o che si tratti di concetti giuridici nazionali esistenti (ad esempio nel diritto del lavoro) ⁽¹³¹⁾.

Percorso B: proposte legislative al di fuori del processo di recepimento degli atti giuridici dell'UE

- Una legislazione nazionale che non viene adottata per attuare il diritto dell'UE e che ha quindi un carattere puramente nazionale può comportare «l'attuazione del diritto dell'Unione» in diverse situazioni (cfr. figura 8).
- Per le proposte legislative di origine puramente nazionale e quindi non avviate a seguito di atti giuridici dell'Unione, la consapevolezza della possibile forza vincolante della Carta può essere minore o nulla.
- Tuttavia, anche nei casi in cui gli Stati membri legiferano nell'ambito delle loro competenze o senza l'intenzione di recepire il diritto dell'UE nel diritto nazionale, la Carta può essere applicata.

La misura legislativa nazionale rientra nell'ambito di applicazione di un atto giuridico dell'UE (situazione B.1)

Le misure nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione materiale, personale e temporale degli atti giuridici dell'Unione si qualificano come attuazione dell'articolo 51, anche se non sono destinate ad attuare tale legislazione ⁽¹³²⁾.


Mancata attuazione come attuazione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta

- In sostanza, questa forma di «attuazione del diritto dell'Unione» può essere vista come un'omissione di attuazione. Il legislatore nazionale non intende attuare il diritto dell'UE, ma dovrebbe farlo.

⁽¹³¹⁾ CGUE, C-520/03, *José Vicente Ojano Valero c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)*, 16 dicembre 2004, punti 4 e 34.

⁽¹³²⁾ CGUE, C-555/07, *Seda Küçükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG* [GS], 19 gennaio 2010, punto 25.

Figura 8. Situazioni di applicazione della Carta al di fuori del processo di recepimento di atti giuridici dell'UE



Fonte: FRA, 2018

Esempio: caso riguardante il codice civile tedesco

Nella causa *Kücükdeveci*, la legislazione nazionale in questione era il codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch), che comprendeva disposizioni sul periodo di preavviso per il licenziamento⁽¹³³⁾. Questa legislazione non è stata adottata per attuare il diritto dell'UE. La CGUE ha ritenuto, tuttavia, che nella fattispecie la legislazione tedesca rientrasse nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, poiché le condizioni di licenziamento sono disciplinate dalla direttiva 2000/78/CE⁽¹³⁴⁾. Di conseguenza, la presente direttiva ha avuto l'effetto di far rientrare la legislazione nazionale in questione nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, si applica il principio generale di non discriminazione in base all'età.

⁽¹³³⁾ CGUE, C-555/07, *Seda Küçükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG* [GS], 19 gennaio 2010.

⁽¹³⁴⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

La semplice interazione con gli atti giuridici dell'UE non è sufficiente

- La legislazione in questione dovrebbe effettivamente rientrare nell'ambito di applicazione di un particolare atto giuridico dell'Unione, sia per quanto riguarda il suo campo di applicazione personale (chi è coperto?), il suo campo di applicazione sostanziale (quali situazioni sono coperte?) o la sua applicazione temporale. La semplice interazione dell'oggetto della legislazione nazionale con un atto giuridico dell'Unione non è sufficiente a far rientrare tale legislazione nazionale nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ⁽¹³⁵⁾.

Esempio: caso riguardante il codice penale spagnolo

Oggetto della causa *Gueye e Sanchez* era sapere se l'articolo 7 della Carta (rispetto della vita privata e della vita familiare) fosse applicato o meno a una disposizione del codice penale spagnolo (Código Penal) riguardante gli effetti di una sanzione accessoria che imponeva all'autore del reato di tenersi lontano e gli vietava di avvicinarsi, in particolare, alla vittima ⁽¹³⁶⁾. La CGUE ha ritenuto che il diritto nazionale sostanziale in questione non potesse essere valutato alla luce delle disposizioni della Carta. In particolare, la decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento ⁽¹³⁷⁾ penale non ha avuto l'effetto di far rientrare la legislazione nazionale in questione nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea. L'obiettivo della decisione quadro era soltanto quello di elaborare, nell'ambito del procedimento penale, norme minime per la protezione delle vittime di reati e di garantire alle vittime un elevato livello di protezione, in particolare per quanto riguarda il loro accesso alla giustizia. Inoltre, occorre tener presente che se uno Stato membro, nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione della legge, garantisce che le sue disposizioni di diritto penale offrano protezione contro gli atti di violenza domestica, l'obiettivo è quello di proteggere non solo gli interessi della vittima, così come li percepisce, ma anche altri interessi più generali della società.

⁽¹³⁵⁾ CGUE, C-206/13, *Cruciano Siragusa c. Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo*, 6 marzo 2014, punto 24; CGUE, C-198/13, *Víctor Manuel Julian Hernández e altri c. Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) e altri*, 10 luglio 2014, punti 25 e 37.

⁽¹³⁶⁾ CGUE, cause riunite C-483/09 e C-1/10, *Procedimento penale a carico di Magatte Gueye (C-483/09) e Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10)*, 15 settembre 2011, punto 69. Cfr. anche CGUE, C-117/14, *Grima Janet Nisttahuz Poclava c. Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués)*, 5 febbraio 2015, punti 30-38 e 40-42.

⁽¹³⁷⁾ *Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale* (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1).

La misura legislativa nazionale rientra in un divieto ai sensi del diritto dell'UE e deve quindi basarsi su un'autorizzazione (giustificazione, deroga) in virtù del diritto dell'UE (situazione B.2)

Le misure nazionali che rientrano in un divieto ai sensi del diritto dell'Unione e che si basano su una giustificazione in virtù del diritto dell'Unione si qualificano come «in attuazione del diritto dell'Unione»⁽¹³⁸⁾.

Divieto e autorizzazione

- Il concetto di attuazione non si applica solo nelle situazioni in cui uno Stato membro opera come agente dell'UE (cfr. capitolo 4). Un'altra forma di attuazione si verifica in situazioni in cui uno Stato membro si avvale di una deroga prevista dal diritto dell'UE per giustificare un atto nazionale che sarebbe altrimenti vietato dal diritto dell'UE. Queste misure nazionali necessitano di un'autorizzazione in virtù del diritto dell'UE e per questo motivo si applicano i diritti fondamentali dell'UE. La base di questa forma di attuazione è che il diritto dell'UE non può autorizzare gli Stati membri ad adottare misure che violano la Carta⁽¹³⁹⁾.
- In base alla giurisprudenza in materia, così come si è sviluppata finora, questa situazione si concretizza quando le misure nazionali:
 - costituiscono una discriminazione basata sulla nazionalità ai sensi dell'articolo 18 del TFUE;
 - sono considerate restrizioni alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione (articolo 21 del TFUE), delle persone (articoli 45 e 49 del TFUE), dei servizi (articolo 56 del TFUE) o dei capitali (articolo 63 del TFUE) o come (misure di effetto equivalente a) restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione (articoli 34 e 35 del TFUE);
 - hanno l'effetto (potenziale) di privare i cittadini dell'Unione del reale godimento del contenuto dei diritti loro conferiti in virtù del loro status di cittadini dell'Unione (articolo 20 del TFUE).

⁽¹³⁸⁾ CGUE, C-260/89, *Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE e Panellinia Omospondia Sylligon Prossopikou c. Dimotiki Etairia Pliroforissis e Sotirios Kouvelas e Nicolaos Avdellas e altri*, 18 giugno 1991, punti 41-43; CGUE, C-201/15, *Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) c. Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis* [GS], 21 dicembre 2016, punti 62-64.

⁽¹³⁹⁾ CGUE, C-235/14, *Safe Interenvios, SA c. Liberbank, SA e altri*, 10 marzo 2016, punto 109; CGUE, C-260/89, *Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE e Panellinia Omospondia Sylligon Prossopikou c. Dimotiki Etairia Pliroforissis e Sotirios Kouvelas e Nicolaos Avdellas e altri*, 18 giugno 1991, punti 41-43; CGUE, C-390/12, *Robert Pflieger e altri*, 30 aprile 2014, punti 30-37; CGUE, C-145/09, *Land Baden-Württemberg c. Panagiotis Tsakouridis* [GS], 23 novembre 2010, punto 52.

- Per decidere se una proposta legislativa comporta questa forma di «attuazione del diritto dell'Unione» è necessario innanzitutto valutare se la proposta legislativa nazionale rientri o meno in una qualche forma di divieto previsto dal diritto dell'UE ⁽¹⁴⁰⁾.

Esempio: norme nazionali relative alla chiusura dei negozi

La causa *Pelckmans* riguardava la legislazione belga sugli orari di apertura del commercio, dell'artigianato e dei servizi ⁽¹⁴¹⁾. Secondo la CGUE, la Carta non si applicava, in quanto le norme nazionali relative alla chiusura dei negozi non si qualificano normalmente come restrizione alla libera circolazione delle merci (articoli 34 e 36 del TFUE), se tali norme sono applicabili a tutti gli operatori economici che esercitano attività sul territorio nazionale e incidono, allo stesso modo, di diritto e di fatto, sulla vendita di prodotti nazionali e di prodotti provenienti da altri Stati membri.

Restrizioni alla libera circolazione

- Misure nazionali che possono essere qualificate come discriminazione basata sulla nazionalità in virtù dell'articolo 18 del TFUE, come restrizione alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione (articolo 21 del TFUE), delle persone (articolo 45 del TFUE), dei servizi (articolo 56 del TFUE) o dei capitali (articolo 63 del TFUE), o alla libertà di stabilimento (articolo 49 del TFUE), o come (misure di effetto equivalente a) restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione (articoli 34 e 35 del TFUE) sono in linea di principio vietate, a meno che lo Stato membro non possa giustificare la restrizione in questione.
- Una restrizione alla libera circolazione è giustificabile se necessaria per perseguire uno scopo legittimo nell'interesse pubblico. Nel valutare se la proposta legislativa in questione sia o meno giustificabile ai sensi del diritto dell'UE, la Carta diventa pertinente; le norme nazionali che si qualificano come restrizioni alla libera circolazione possono beneficiare delle eccezioni/giustificazioni dell'UE solo se compatibili con i diritti fondamentali dell'Unione ⁽¹⁴²⁾.

⁽¹⁴⁰⁾ CGUE, C-159/90, *The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd c. Stephen Grogan e altri*, 4 ottobre 1991, punti 27 e 31.

⁽¹⁴¹⁾ CGUE, C-483/12, *Pelckmans Turnhout NV c. Walter Van Gestel. Balen NV e altri*, 8 maggio 2014, punti 24 e 25.

⁽¹⁴²⁾ CGUE, C-98/14, *Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft e altri c. Magyar Állam*, 11 giugno 2015, punto 74; CGUE, C-201/15, *Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) c. Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalis kai Koinonikis Allilengyis [GS]*, 21 dicembre 2016, punto 63.

- Gli atti legislativi nazionali che si qualificano come restrizioni alla libera circolazione devono essere conformi alla Carta, anche se riguardano settori di competenza degli Stati membri.

Esempio: divieto di parole crociate

Nella causa *Familiapress* era in gioco la legge austriaca sulla concorrenza sleale (Gesetz über unlauteren Wettbewerb, UWG) ⁽¹⁴³⁾. L'UWG conteneva un divieto generale di offrire ai consumatori omaggi legati alla vendita di beni o alla fornitura di servizi. Tale divieto si applicava anche agli editori di periodici che invitavano i consumatori a partecipare alle estrazioni a premi. La legittimità di questo divieto è stata contestata da un editore di periodici con sede in Germania. Voleva vendere in Austria pubblicazioni che offrirono ai lettori la possibilità di partecipare a giochi (cruciverba) a premi. La CGUE ha ritenuto che il divieto costituisse una restrizione alla libera circolazione delle merci (una misura di effetto equivalente). In seguito, l'Austria ha dovuto basarsi su un motivo di giustificazione.

Il governo austriaco ha sostenuto che l'obiettivo della legislazione nazionale in questione era quello di mantenere la diversità della stampa. Per decidere se la restrizione in questione fosse giustificabile o meno, la CGUE ha valutato se il mantenimento della diversità della stampa potesse costituire un'esigenza imperativa che giustificasse una restrizione alla libera circolazione delle merci e se fosse rispettato il principio di proporzionalità. Inoltre, l'articolo 10 della CEDU (libertà di espressione) è stato applicato come principio generale del diritto dell'Unione. La CGUE ha ritenuto che il divieto in questione potrebbe pregiudicare il diritto alla libertà di espressione. Pertanto, il divieto doveva soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10 della CEDU (vale a dire che fosse prescritto dalla legge e necessario in una società democratica) per essere giustificabile in base al diritto dell'UE.

Privazione del contenuto dei diritti di cittadinanza dell'UE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 20

È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. [...]

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.

⁽¹⁴³⁾ CGUE, C-368/95, *Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH c. Heinrich Bauer Verlag*, 26 giugno 1997.

- Le misure nazionali che hanno l'effetto di privare i cittadini dell'Unione del reale godimento del contenuto dei diritti loro conferiti in virtù del loro status di cittadini dell'Unione sono in linea di principio vietate dall'articolo 20 del TFUE ⁽¹⁴⁴⁾. Tuttavia, come nel caso delle disposizioni sulla libera circolazione, l'articolo 20 del TFUE prevede la possibilità di giustificare una deroga.
- Gli Stati membri possono avvalersi di un'eccezione legata, in particolare, al rispetto delle esigenze di ordine pubblico e alla salvaguardia della pubblica sicurezza.
- Nel valutare se la proposta legislativa in questione sia o meno giustificabile ai sensi del diritto dell'UE, la Carta diventa pertinente; la proposta nazionale può beneficiare delle eccezioni/justificazioni dell'UE solo se tiene conto dei diritti fondamentali dell'Unione ⁽¹⁴⁵⁾.

Esempio: permesso di soggiorno del padre di un cittadino dell'UE

Il sig. Rendón Marín, cittadino colombiano, aveva la cura e la custodia esclusiva dei suoi figli in Spagna. Tuttavia, a causa del suo casellario giudiziario, gli è stato rifiutato il permesso di soggiorno e ha dovuto affrontare l'allontanamento dal territorio spagnolo e, di conseguenza, dal territorio dell'UE, il che ha obbligato conseguentemente i due figli minorenni, a suo carico, a fare altrettanto. Il giudice del rinvio non era certo, alla luce dell'articolo 20 del TFUE, se, in una situazione del genere, il diritto nazionale potesse o meno vietare, senza alcuna possibilità di deroga, il rilascio di un permesso di soggiorno. La CGUE ha ammesso che l'articolo 20 del TFUE non impedisce agli Stati membri di fare affidamento sulla sicurezza pubblica, sottolineando che deve essere rispettato l'articolo 7 della Carta (rispetto della vita privata e della vita familiare) in combinato disposto con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, riconosciuto dall'articolo 24, paragrafo 2 della Carta ⁽¹⁴⁶⁾.

⁽¹⁴⁴⁾ CGUE, C-34/09, *Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l'emploi (ONEm)* [GS], 8 marzo 2011; CGUE, C-87/12, *Kreshnik Ymeraga e altri c. Ministre du Travail, de l'Emploi e de l'Immigration*, 8 maggio 2013.

⁽¹⁴⁵⁾ CGUE, C-304/14, *Secretary of State for the Home Department c. CS* [GS], 13 settembre 2016, punto 36; CGUE, C-165/14, *Alfredo Rendón Marín c. Administración del Estado* [GS], 13 settembre 2016, punto 81.

⁽¹⁴⁶⁾ CGUE, C-165/14, *Alfredo Rendón Marín c. Administración del Estado* [GS], 13 settembre 2016, punti 66 e 81.

La misura legislativa nazionale comporta rimedi, sanzioni o misure di esecuzione che possono essere adottate in relazione agli atti giuridici dell'UE (situazione B.3)

Le misure nazionali utilizzate per garantire l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione (sanzioni, mezzi di ricorso ed esecuzione) si qualificano come «in attuazione del diritto dell'Unione» ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1. I diritti fondamentali dell'UE si applicano a queste misure nazionali se utilizzate in questo contesto.

Per maggiori dettagli e punti specifici degni di attenzione su tali misure, si veda la spiegazione della [situazione A.4](#).

La misura legislativa nazionale comprende un concetto giuridico utilizzato in un atto giuridico dell'UE (situazione B.4)

Talvolta un atto giuridico dell'Unione fa riferimento a concetti di diritto nazionale. I diritti fondamentali dell'Unione europea si applicano a questi concetti nazionali se utilizzati in combinato disposto con gli atti giuridici dell'Unione in questione o con la legislazione nazionale che recepisce tale atto giuridico dell'Unione ⁽¹⁴⁷⁾.

Per maggiori dettagli e punti specifici degni di attenzione relativi a tali misure, si vedano le spiegazioni per la [situazione A.5](#).

La misura legislativa nazionale comporta riferimenti volontari al diritto dell'UE (e ai suoi concetti) (situazione B.5)

La Carta non si applica in circostanze in cui il legislatore nazionale — nel disciplinare situazioni puramente interne — fa volontariamente riferimento a disposizioni o concetti del diritto dell'Unione.

Un riferimento volontario al diritto dell'UE non si qualifica come «in attuazione del diritto dell'Unione»

- Il semplice riferimento a concetti del diritto dell'Unione non fa rientrare le misure nazionali nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ⁽¹⁴⁸⁾.
- Di conseguenza, in virtù del diritto dell'Unione, gli Stati membri non hanno l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali dell'UE in questa situazione.

⁽¹⁴⁷⁾ Cfr. ad esempio, CGUE, C-442/00, *Ángel Rodríguez Caballero c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)*, 12 dicembre 2002, punti 29-32; CGUE, C-520/03, *José Vicente Olaso Valero c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)*, 16 dicembre 2004, punto 34; CGUE, C-177/05, *María Cristina Guerrero Pecino c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)*, 13 dicembre 2005, punti 25 e 26.

⁽¹⁴⁸⁾ CGUE, C-482/10, *Teresa Cicala c. Regione Siciliana*, 21 dicembre 2011, punto 17 e dispositivo.

Nota sulla giurisdizione della CGUE

- Va osservato che, in determinate circostanze, la CGUE è competente, ai sensi dell'articolo 267 del TFUE (pronuncia pregiudiziale), per interpretare disposizioni o nozioni di diritto dell'Unione anche quando la situazione in questione non è direttamente disciplinata dal diritto dell'Unione (ad esempio, se il riferimento nazionale al diritto dell'Unione è «diretto e incondizionato»).
- La base di questo approccio è che è nell'interesse dell'ordine pubblico dell'Unione evitare future divergenze d'interpretazione di disposizioni o nozioni riprese dal diritto dell'Unione, in quanto è necessario che ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate ⁽¹⁴⁹⁾. Nel processo di interpretazione delle disposizioni dell'Unione, la Carta può svolgere un ruolo di strumento interpretativo ⁽¹⁵⁰⁾.

L'esistenza di competenze dell'UE non è di per sé sufficiente

La proposta legislativa nazionale rientra in un settore di competenza dell'UE (situazione B.6)

Il semplice fatto che una proposta legislativa nazionale rientri in un settore di competenza dell'UE non è sufficiente a rendere applicabili i diritti fondamentali dell'UE ⁽¹⁵¹⁾.

- Il semplice fatto che l'oggetto di una proposta legislativa nazionale rientri in un settore di competenza dell'Unione europea non è sufficiente a rendere applicabili i diritti fondamentali dell'UE ⁽¹⁵²⁾.

Esempio: diritto del lavoro spagnolo

La causa *Poclava* riguardava la legislazione spagnola che istituisce e disciplina un contratto di lavoro a tempo indeterminato per sostenere gli imprenditori e prevedeva un periodo di prova di un anno ⁽¹⁵³⁾. La CGUE ha ritenuto che, anche se la tutela dei lavoratori in caso di risoluzione di un contratto di lavoro rappresenta

⁽¹⁴⁹⁾ CGUE, C-28/95, *A. Leur-Bloem c. Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2*, 17 luglio 1997, punto 34; CGUE, C-482/10, *Teresa Cicala c. Regione Siciliana*, 21 dicembre 2011, punti 17-20.

⁽¹⁵⁰⁾ Ciò risulta evidente anche per quanto riguarda il diritto nazionale. Cfr. FRA (2018), *Challenges and opportunities for the implementation of the Charter of Fundamental Rights*, Parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Vienna, 04/2018.

⁽¹⁵¹⁾ CGUE, C-198/13, *Victor Manuel Julian Hernández e altri c. Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) e altri*, 10 luglio 2014, punto 46.

⁽¹⁵²⁾ *Ibid.* Si veda, tuttavia, il suggerimento di vasta portata dell'avvocato generale Sharpston nelle sue conclusioni nella causa C-34/09 del 30 settembre 2010, punto 163.

⁽¹⁵³⁾ CGUE, C-117/14, *Grima Janet Nisttahuz Poclava c. Jose María Ariza Ariza Toledano (Taberna del Marqués)*, 5 febbraio 2015, punto 41.

uno dei mezzi per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 151 del TFUE, e anche se il legislatore dell'UE è competente in materia di condizioni previste dall'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE, le situazioni che non sono state oggetto di misure adottate sulla base di tali disposizioni non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE.

- L'esistenza di una competenza dell'UE nel settore in questione diventa rilevante solo se sono soddisfatte due condizioni:
 - l'UE ha esercitato la sua competenza adottando misure legislative;
 - la misura nazionale rientra esattamente nell'ambito di applicazione di queste misure legislative dell'UE (per maggiori dettagli, cfr. [situazione B.1](#)).

Esiste un altro tipo di collegamento tra la proposta legislativa nazionale e le disposizioni del diritto dell'UE (situazione B.7)

I diritti fondamentali dell'UE si applicano solo se tale collegamento con il diritto dell'Unione implica che la proposta nazionale comporta l'applicazione del diritto dell'UE.

Valutazione di altri collegamenti dell'UE alla luce della logica di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta

- Se, sulla base delle situazioni sopra descritte, non si giunge alla conclusione che si applicano i diritti fondamentali dell'UE, è probabile che non siano applicabili.
- Se, tuttavia, si è individuato un altro tipo di collegamento all'Unione europea, non si può escludere che tale collegamento possa far scattare l'applicazione dei diritti fondamentali dell'UE.
- Per una valutazione finale, è necessario tenere presente la logica di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che consiste nel garantire che i diritti fondamentali dell'UE non siano violati in settori di attività dell'UE, sia attraverso un'azione a livello dell'UE sia attraverso l'attuazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri (cfr. [capitolo 4](#)) ⁽¹⁵⁴⁾.

⁽¹⁵⁴⁾ CGUE, C-206/13, *Cruciano Siragusa c. Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo*, 6 marzo 2014, punto 31.

8 Verifica della conformità della Carta

- Questo capitolo contiene 11 domande per verificare la compatibilità dei diritti fondamentali delle proposte legislative nazionali.
- Si concentra sui diritti fondamentali dell'UE in quanto principi generali del diritto dell'UE o ai sensi della Carta. I diritti fondamentali dell'UE possono essere espressi anche nelle disposizioni dei trattati ⁽¹⁵⁵⁾ o nel diritto derivato dell'UE ⁽¹⁵⁶⁾. Se una proposta legislativa rientra nell'ambito di tali disposizioni del diritto dell'UE, occorre tener conto anche dei requisiti specifici di tali disposizioni.
- Nella teoria e nella pratica giuridica, la sequenza e l'esatta portata dei passi e delle domande da compiere e porre quando si valuta il rispetto dei diritti umani divergono. Neanche la giurisprudenza è pienamente coerente al riguardo. La presente lista di controllo non intende stabilire un «modello», bensì fornire assistenza all'utente nella valutazione delle dimensioni dei diritti umani rilevanti in relazione a una specifica proposta legislativa.

Fase I. Individuazione delle limitazioni sui diritti fondamentali

Carta dei diritti fondamentali, articolo 52, paragrafo 1

Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

⁽¹⁵⁵⁾ Cfr. articolo 157 della versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (GU C 326 del 26.10.2012).

⁽¹⁵⁶⁾ Si veda, ad esempio, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

1. La proposta limita i diritti fondamentali dell'UE?

- La misura nazionale proposta incide sui diritti?
- Verificare l'esatto contenuto dei diritti fondamentali pertinenti con l'aiuto delle fonti di interpretazione menzionate nel capitolo 6. Ciò aiuterà a capire se la proposta limita o meno l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta.

Esempi: limitazioni imposte sui diritti

Un esempio di limitazione dell'articolo 15, paragrafo 1 della Carta (diritto di ciascuno di lavorare e di esercitare un'occupazione liberamente scelta) è il divieto per un pilota di continuare a volare una volta raggiunta l'età di 65 anni. Allo stesso tempo, tale divieto stabilisce un trattamento discriminatorio basato sull'età (articolo 21, paragrafo 1 della Carta) ⁽¹⁵⁷⁾.

Un esempio di limitazione dell'esercizio del diritto di voto (articolo 39, paragrafo 2 della Carta) è la legislazione nazionale che prevede la privazione del diritto di voto in caso di condanna penale ⁽¹⁵⁸⁾.

Un esempio di limitazione del diritto al rispetto della vita privata (articolo 7 della Carta) è la preparazione e l'utilizzo della perizia di uno psicologo nel contesto di una domanda di protezione internazionale relativa all'orientamento sessuale del richiedente ⁽¹⁵⁹⁾. Ciò vale anche se l'esecuzione dei test psicologici su cui si basa la relazione dell'esperto è formalmente subordinata al consenso dell'interessato. Secondo la CGUE, nell'ambito di una procedura di asilo, si deve considerare che il consenso non è necessariamente dato liberamente, essendo imposto de facto sotto la pressione delle circostanze in cui si trovano i richiedenti protezione internazionale.



⁽¹⁵⁷⁾ CGUE, C-190/16, *Werner Fries c. Lufthansa CityLine GmbH*, 5 luglio 2017, punti 34 e 71.

⁽¹⁵⁸⁾ CGUE, C-650/13, *Thierry Delvigne c. Commune de Lesparre Médoc e Préfet de la Gironde* [GS], 6 ottobre 2015, punto 45.

⁽¹⁵⁹⁾ CGUE, C-473/16, *F. c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, 25 gennaio 2018, punti 52-54.

Un esempio di limitazione della libertà d'impresa (articolo 16 della Carta) è l'obbligo per alcuni soggetti passivi di fornire una garanzia ai fini della registrazione IVA (che può ammontare fino a 500 000 euro). La CGUE ha ritenuto che, nelle circostanze della causa *BB Construct*, ciò costituisse un vincolo, limitando l'uso senza ostacoli delle risorse finanziarie dell'impresa e costituendo così un'interferenza con la libertà d'impresa ⁽¹⁶⁰⁾.

Fase II. Valutazione dell'eventuale presenza o meno di limitazioni

2. I diritti fondamentali interessati possono essere soggetti a limitazioni?

- Verificare se è interessato un diritto assoluto della Carta.
- La Carta non individua esplicitamente i diritti assoluti. Sulla base delle Spiegazioni relative alla Carta ⁽¹⁶¹⁾, della CEDU e della giurisprudenza dei tribunali europei, si sostiene che la dignità umana (articolo 1 della Carta) ⁽¹⁶²⁾, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4 della Carta) ⁽¹⁶³⁾, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (articolo 5, paragrafi 1 e 2 della Carta) ⁽¹⁶⁴⁾, la libertà di pensiero, coscienza e religione *interna* (articolo 10, paragrafo 1, della Carta) ⁽¹⁶⁵⁾, la presunzione di innocenza e i diritti della

⁽¹⁶⁰⁾ CGUE, C-534/16, *Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky c. BB construct s.r.o.*, 26 ottobre 2017, punto 38.

⁽¹⁶¹⁾ Secondo le Spiegazioni relative alla Carta, sia il significato che l'ambito di applicazione dell'articolo 4, 5, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 10, paragrafo 1, e degli artt. 48 e 49, paragrafo 1, della Carta sono gli stessi degli articoli corrispondenti della convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

⁽¹⁶²⁾ Secondo le Spiegazioni, nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.

⁽¹⁶³⁾ Corrispondente all'articolo 3 della CEDU. Questa disposizione non contiene una clausola di limitazione. È anche esplicitamente indicata come inderogabile nell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU (l'articolo 15 riguarda le deroghe in periodi di emergenza).

⁽¹⁶⁴⁾ Corrispondente all'articolo 4 della CEDU. Questa disposizione non contiene una clausola di limitazione. È anche esplicitamente indicata come inderogabile nell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU.

⁽¹⁶⁵⁾ Corrispondente all'articolo 9, paragrafo 1, della CEDU. Secondo questa disposizione, solo il diritto alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetto, a determinate condizioni, a limitazioni. Ma si osservi che l'articolo 15 della CEDU non menziona l'articolo 9, paragrafo 1 come inderogabile.

difesa (articolo 48 della Carta) ⁽¹⁶⁶⁾, il principio di legalità (articolo 49, paragrafo 1, della Carta) ⁽¹⁶⁷⁾ e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50 della Carta) ⁽¹⁶⁸⁾ possono essere considerati diritti assoluti.



3. Le limitazioni sono previste dalla legge?

- Verificare se le limitazioni sono previste dalla legge; tali limitazioni possono essere previste dal diritto nazionale ⁽¹⁶⁹⁾ o da atti giuridici dell'UE ⁽¹⁷⁰⁾.
- Controllare se le limitazioni sono o meno adeguatamente accessibili e prevedibili. La prevedibilità è un criterio fondamentale nella stesura degli atti giuridici ed è stato sviluppato in dettaglio nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Esempio: accessibilità e prevedibilità

Un atto è accessibile se è stato pubblicato correttamente (il diritto dell'UE è, ad esempio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE). La prevedibilità richiede che un atto sia formulato con sufficiente precisione per consentire al cittadino

⁽¹⁶⁶⁾ Corrispondente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU. Queste disposizioni non contengono clausole di limitazione. Ma si osservi che l'articolo 15 della CEDU non menziona l'articolo 6, paragrafi 2 e 3 come inderogabile.

⁽¹⁶⁷⁾ Corrispondente all'articolo 7, paragrafo 1, della CEDU. Questa disposizione non contiene una clausola di limitazione. È anche esplicitamente indicata come inderogabile nell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU.

⁽¹⁶⁸⁾ Come evidenziato dalle spiegazioni sull'articolo 50, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU, non possono essere concesse deroghe al principio *ne bis in idem*.

⁽¹⁶⁹⁾ Cfr., ad esempio, CGUE, C-650/13, *Thierry Delvigne c. Commune de Lesparre Médoc e Préfet de la Gironde* [GS], 6 ottobre 2015, punto 47.

⁽¹⁷⁰⁾ Ad esempio, un regolamento o una direttiva dell'UE: CGUE, C-190/16, *Werner Fries c. Lufthansa CityLine GmbH*, 5 luglio 2017, punto 37; CGUE, C-601/15 PPU, *J. N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie* [GS], 15 febbraio 2016, punto 51.

di adattare il suo comportamento alla norma. I cittadini devono essere in grado di prevedere, in misura ragionevole, le conseguenze che una legge comporta. La legge deve inoltre indicare con sufficiente chiarezza la portata dell'eventuale potere discrezionale conferito alle autorità competenti che attuano il diritto ⁽¹⁷¹⁾.

4. È garantito il rispetto dell'essenza del diritto fondamentale interessato?

- Controllare se il contenuto essenziale ⁽¹⁷²⁾ del diritto in questione è interessato o meno. La limitazione mette in discussione il diritto in quanto tale? La limitazione rispetta l'effettiva sostanza del diritto interessato?
- È probabile che una limitazione non rimetta in discussione il diritto in quanto tale se ne limita l'esercizio in circostanze ben definite e limitate ⁽¹⁷³⁾.

Esempio: diritto al rispetto della vita privata (articolo 7 della Carta)

Nella causa *Schrems e Digital Rights*, la CGUE ha ritenuto che una normativa che consenta alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche «pregiudichi il contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata, come garantito dall'articolo 7 della Carta» ⁽¹⁷⁴⁾.

Esempio: diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta)

nella causa *Schrems*, la CGUE ha ritenuto che una normativa che non prevede alcuna possibilità per il singolo di avvalersi di rimedi giuridici al fine di accedere a dati personali che lo riguardano, oppure di ottenere la rettifica o la soppressione

⁽¹⁷¹⁾ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Sunday Times c. Regno Unito*, n. 6538/74, 26 aprile 1979, punto 1. 49; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Malone c. Regno Unito*, n. 8691/79, del 2 agosto 1984, punto 68.

⁽¹⁷²⁾ La CGUE utilizza anche espressioni come «sostanza reale», «la sostanza stessa» e «il principio stesso»; si vedano, ad esempio, le cause riunite C-379/08 e C-380/08, *Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA e Syndial SpA c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (C-379/08) e ENI SpA c. Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e altri (C-380/08)* [GS], 9 marzo 2010, punto 88.

⁽¹⁷³⁾ Cfr., ad esempio, CGUE, C-258/14, *Eugenia Florescu e altri c. Casa Județeană de Pensii Sibiu e altri*, 13 giugno 2017, punto 55; CGUE, C-190/16, *Werner Fries c. Lufthansa CityLine GmbH*, 5 luglio 2017, punti 38 e 75; CGUE, C-524/15, *Procedimento penale a carico di Luca Menci* [GS], 20 marzo 2018, punto 43.

⁽¹⁷⁴⁾ CGUE, C-362/14, *Maximilian Schrems c. Data Protection Commissioner* [GS], 6 ottobre 2015, punto 94.

di tali dati non rispetti l'essenza del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale previsto dall'articolo 47 della Carta ⁽¹⁷⁵⁾.

Esempio: diritto di voto dei cittadini dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo (articolo 39, paragrafo 2, della Carta)

La causa *Delvigne* ha interessato la legislazione nazionale che prevedeva la privazione del diritto di voto in caso di condanna penale ⁽¹⁷⁶⁾. La CGUE ha ritenuto che tale limitazione dell'esercizio del diritto garantito dall'articolo 39, paragrafo 2, della Carta rispetta l'essenza di tale diritto. La limitazione non ha rimesso in discussione tale diritto in quanto tale, in quanto ha avuto l'effetto di escludere, a determinate condizioni e a causa del loro comportamento, taluni soggetti aventi diritto di voto alle elezioni del Parlamento, purché tali condizioni fossero soddisfatte.

Esempio: diritto di ciascuno di lavorare e di esercitare un'occupazione liberamente scelta (articolo 15, paragrafo 1, della Carta)

Nella causa *Fries*, la CGUE ha valutato la validità di un regolamento dell'UE che comporta una restrizione della libertà di scelta di un'occupazione per i titolari di una licenza di pilota che hanno compiuto 65 anni di età, in quanto non possono più, a partire dal compimento del 65° anno di età, esercitare l'attività di pilota nel settore del trasporto aereo commerciale ⁽¹⁷⁷⁾. Tale restrizione non ha inciso sull'effettiva sostanza della libertà di scelta dell'occupazione, in quanto si è limitata a imporre alcune restrizioni all'attività professionale dei titolari di una licenza da pilota che hanno raggiunto i 65 anni di età.

⁽¹⁷⁵⁾ *Ibid.*, punto 95.

⁽¹⁷⁶⁾ CGUE, C-650/13, *Thierry Delvigne c. Commune de Lesparre Médoc e Préfet de la Gironde* [GS], 6 ottobre 2015, punto 48.

⁽¹⁷⁷⁾ CGUE, C-190/16, *Werner Fries c. Lufthansa CityLine GmbH*, 5 luglio 2017, punto 38.



Fase III. Valutazione dell'opportunità o meno di giustificare le limitazioni

5. Le limitazioni servono per un obiettivo legittimo?

- Qual è lo scopo della limitazione?
- Controllare se questo obiettivo è legittimo. Risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui? La CGUE ha seguito un approccio piuttosto ampio quando qualifica un obiettivo come legittimo ⁽¹⁷⁸⁾.
- La coesistenza di più obiettivi non esclude l'esistenza di uno scopo legittimo ⁽¹⁷⁹⁾.
- Verificare se il giudice possa o meno individuare la finalità legittima ai fini del controllo: la finalità perseguita deve essere chiara o dall'atto stesso o da altri elementi del contesto generale dell'atto in questione.

⁽¹⁷⁸⁾ Ad esempio, sono stati considerati «legittimi» i seguenti obiettivi: l'istituzione di un'organizzazione comune del mercato (CGUE, causa 44/79, *Liselotte Hauer c. Land Rheinland-Pfalz*, 13 dicembre 1979); la tutela della salute pubblica e della sicurezza pubblica (CGUE, C-293/97, *The Queen v. Secretary of State for the Environment, Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: H. A. Standley e altri*, 29 aprile 1999) e le esigenze di sicurezza internazionale (CGUE, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, *Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee* [GS], 3 settembre 2008). Tuttavia, motivi puramente economici, quali la promozione dell'economia nazionale o il suo corretto funzionamento, non possono giustificare gli ostacoli vietati dal diritto dell'UE (CGUE, C-201/15, *Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) c. Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis* [GS], 21 dicembre 2016, punto 72).

⁽¹⁷⁹⁾ CGUE, cause riunite C-159/10 e C-160/10, *Gerhard Fuchs (C-159/10) e Peter Köhler (C-160/10) c. Land Hessen*, 21 luglio 2011, punto 44.

Esempio: diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta)

Nel contesto di una domanda di asilo, l'ingerenza nella vita privata di un richiedente asilo può essere giustificata dalla ricerca di informazioni che consentano di valutare l'effettiva necessità di protezione internazionale. In questo caso, l'interferenza riguardava la valutazione delle dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale relative al suo orientamento sessuale ⁽¹⁸⁰⁾.

Esempio: libertà d'impresa (articolo 16 della Carta)

Nell'ambito dell'IVA, l'ingerenza nella libertà d'impresa di una persona può essere giustificata dall'obiettivo legittimo di garantire la corretta riscossione di tale imposta e di prevenire l'evasione fiscale ⁽¹⁸¹⁾. In questo caso, l'interferenza riguardava l'obbligo di fornire una garanzia per registrarsi ai fini dell'IVA.

6. La limitazione è appropriata per affrontare il problema individuato?

- Verificare l'adeguatezza della limitazione. La limitazione è idonea a raggiungere l'obiettivo perseguito?
- Controllare la coerenza interna: La legislazione è idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito solo se persegue tali obiettivi in modo coerente e sistematico ⁽¹⁸²⁾.
- Verificare se le eccezioni alle disposizioni di una legge possano o meno, in taluni casi, pregiudicare la coerenza di tale legge, in particolare quando la loro portata è tale da condurre a un risultato contrario all'obiettivo perseguito da tale legge ⁽¹⁸³⁾.

⁽¹⁸⁰⁾ CGUE, C-473/16, *F. c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, 25 gennaio 2018, punto 58.

⁽¹⁸¹⁾ CGUE, C-534/16, *Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky c. BB construct s.r.o.*, 26 ottobre 2017, punto 39.

⁽¹⁸²⁾ CGUE, C-190/16, *Werner Fries c. Lufthansa CityLine GmbH*, 5 luglio 2017, punto 48.

⁽¹⁸³⁾ *Ibid.*

7. La limitazione va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito? Esistono misure che potrebbero interferire in misura minore nei diritti fondamentali?

- Verificare la necessità della limitazione. Esistono alternative?
- Quando c'è una scelta tra diverse misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno onerosa, cioè quella che interferisce meno con il diritto fondamentale interessato ⁽¹⁸⁴⁾.

8. Le limitazioni sono proporzionate all'obiettivo perseguito?

- Gli svantaggi causati non devono essere sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito ⁽¹⁸⁵⁾.
- La misura non dovrebbe imporre un onere sproporzionato ed eccessivo alle persone interessate dalla limitazione rispetto all'obiettivo perseguito ⁽¹⁸⁶⁾.
- È necessario trovare un equilibrio tra l'interesse a realizzare l'obiettivo legittimo e l'interferenza con il diritto fondamentale interessato.
- Quando sono in gioco diversi diritti fondamentali, è necessario conciliare le esigenze di tutela di questi diversi diritti e raggiungere un giusto equilibrio tra loro ⁽¹⁸⁷⁾.

Esempio del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 7 della Carta)

Nella causa *F.*, la CGUE ha ritenuto che la preparazione e l'utilizzo di una perizia psicologica nell'ambito di una domanda di protezione internazionale relativa all'orientamento sessuale del richiedente sia sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, in quanto la gravità dell'ingerenza nel diritto alla vita privata non può essere considerata proporzionata al beneficio che potrebbe eventualmente rappresentare per la valutazione dei fatti e delle circostanze richieste dalla direttiva pertinente, la direttiva 2011/95/CE ⁽¹⁸⁸⁾.

⁽¹⁸⁴⁾ CGUE, C-134/15, *Lidl GmbH & Co. KG c. Freistaat Sachsen*, 30 giugno 2016, punto 33; CGUE, C-189/01, *H. Jippes, Afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren e Afdeling Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren c. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*, 12 luglio 2001, punto 81.

⁽¹⁸⁵⁾ CGUE, cause riunite C-92/09 e C-93/09, *Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) e Hartmut Eifert (C-93/09) c. Land Hessen* [GS], 9 novembre 2010, punti 76 e 77; CGUE, C-189/01, *H. Jippes, Afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren e Afdeling Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren c. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*, 12 luglio 2001, punto 81.

⁽¹⁸⁶⁾ CGUE, C-258/14, *Eugenia Florescu e altri c. Casa Județeană de Pensii Sibiu e altri*, 13 giugno 2017, punto 58.

⁽¹⁸⁷⁾ CGUE, C-283/11, *Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk* [GS], 22 gennaio 2013, punto 60; CGUE, C-275/06, *Productores de Música de España (Promusicae) c. Telefónica de España SAU* [GS], 29 gennaio 2008, punti 65 e 66.

⁽¹⁸⁸⁾ CGUE, C-473/16, *F. c. Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal*, 25 gennaio 2018, punti 59-69.

Esempio di libertà d'impresa (articolo 16 della Carta)

Nella causa *BB Construct*, la CGUE definisce gli elementi da prendere in considerazione per valutare se la legislazione nazionale che richiede una garanzia di registrazione dell'IVA sia necessaria per raggiungere l'obiettivo di garantire la corretta riscossione dell'IVA e la prevenzione dell'evasione fiscale⁽¹⁸⁹⁾. I fattori rilevanti sono il fatto che l'importo della garanzia è calcolato automaticamente da un sistema informatico, senza che vi sia la possibilità di modificarlo. Ciò potrebbe portare, in alcuni casi, a un risultato che va al di là del necessario per garantire la corretta riscossione dell'IVA e la prevenzione dell'evasione fiscale. Il principio di proporzionalità richiede inoltre che l'importo della garanzia sia correlato al rischio di mancato pagamento in futuro e all'importo dei debiti fiscali precedenti.


Nel caso in questione, il giudice del rinvio ha dichiarato che la garanzia ammontava a 500 000 euro e che era probabile, in considerazione dell'importo, costringere BB Construct a dichiararsi insolvente. La CGUE ha ritenuto che la fornitura della garanzia – tenuto conto del fatto che si tratta di un importo significativo – priverebbe, senza giustificazione, l'impresa interessata delle sue risorse fin dalla sua costituzione e le impedirebbe di sviluppare le sue attività economiche, e che la garanzia costituisce un'interferenza manifestamente sproporzionata con la libertà d'impresa.



⁽¹⁸⁹⁾ CGUE, C-534/16, *Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky c. BB construct s.r.o.*, 26 ottobre 2017, punti 40-42.

9. Il diritto della Carta in questione corrisponde a un diritto garantito dalla CEDU?

- Controllare le Spiegazioni relative alla Carta sul diritto interessato e l'elenco fornito nelle spiegazioni relative all'articolo 52, paragrafo 3, della Carta. Cfr. allegato.



10. Le limitazioni sono coerenti con la CEDU?

- Nel fissare le limitazioni dei diritti corrispondenti ai diritti della CEDU, è necessario rispettare le norme stabilite dalle disposizioni dettagliate in materia di limitazione previste dalla CEDU.
- Controllare la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per determinare se la limitazione è consentita.

Esempio: diritto alla libertà di espressione

L'articolo 10 della CEDU (libertà di espressione) contiene pochi e dettagliati motivi per le restrizioni di tale libertà. Di conseguenza, è possibile tenere conto soltanto di tali motivi come scopi legittimi per giustificare i limiti al corrispondente diritto della Carta (articolo 11).

Esempio: diritto alla libertà

La causa *Al Chodor* ha riguardato la valutazione di una limitazione dell'esercizio del diritto fondamentale alla libertà sancito dall'articolo 6 della Carta, che corrisponde

all'articolo 5 della CEDU ⁽¹⁹⁰⁾. La CGUE ha quindi fatto riferimento alla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale ogni privazione della libertà deve essere legittima non solo nel senso che deve avere una base giuridica nel diritto nazionale, ma anche nel senso che la legalità riguarda la qualità della legge e implica che una legge nazionale che autorizza la privazione della libertà deve essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione per evitare ogni rischio di arbitrarietà.

La causa *Al Chodor* ha riguardato la detenzione dei richiedenti asilo. La CGUE ha ritenuto che ciò costituisca una grave ingerenza nel diritto alla libertà dei richiedenti, subordinata al rispetto di rigorose garanzie, segnatamente la presenza di una base giuridica, la chiarezza, la prevedibilità, l'accessibilità e la protezione contro l'arbitrarietà. In questo caso ha stabilito che solo una disposizione vincolante di applicazione generale può soddisfare tali requisiti.



⁽¹⁹⁰⁾ CGUE, C-528/15, *Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie c. Salah Al Chodor e altri*, 15 marzo 2017, punti 37-47.

11. Esiste, tra i diritti della Carta in questione, una disposizione equivalente in altri strumenti in materia di diritti umani di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti contraenti?

- Verificare se tali disposizioni equivalenti siano in gioco o meno. Per una panoramica di tali diritti si veda l'allegato.
- Controllare se il livello di protezione di questa disposizione equivalente è rispettato o meno.



(191) Una panoramica dello status di ratifica delle convenzioni più rilevanti in materia di diritti umani da parte degli Stati membri dell'UE è disponibile sul sito web della FRA (a livello di ONU e di Consiglio d'Europa).

Allegato. Panoramica dei diritti della Carta

Sulla base delle Spiegazioni relative alla Carta, questo allegato fornisce una panoramica dei 50 diritti fondamentali della Carta, collocandoli nel contesto degli strumenti del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nonché delle fonti del diritto dell'UE e del diritto nazionale.

A. Disposizioni corrispondenti della CEDU

- Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, il significato e l'ambito di applicazione (comprese le limitazioni autorizzate) dei corrispondenti diritti della Carta devono essere identici a quelli stabiliti dalla CEDU (compresi i protocolli).
- Per questo motivo, la panoramica indica i corrispondenti articoli della CEDU sulla base dei seguenti elementi:
 - le Spiegazioni relative alla Carta su ciascuna disposizione; e
 - le Spiegazioni relative all'articolo 52, paragrafo 2, della Carta.

B. Disposizioni equivalenti in altri strumenti per i diritti umani

- Ai sensi dell'articolo 53 della Carta, il livello di protezione conferito da altri strumenti in materia di diritti umani di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti dovrebbe essere mantenuto.
- Per questo motivo, la panoramica indica i diritti equivalenti in altri strumenti in materia di diritti umani di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti contraenti. Queste fonti sono talvolta citate nelle Spiegazioni relative alla Carta, ma non sempre.
- Se la fonte non è menzionata nelle Spiegazioni relative alla Carta, la disposizione in questione è contrassegnata da un asterisco (*).

C. Fonti giuridiche pertinenti dell'UE e nazionali

- Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, della Carta, i diritti riconosciuti dalla Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti. Per questo motivo, la panoramica cita queste disposizioni se sono citate nelle Spiegazioni relative alla Carta.
- La panoramica cita anche riferimenti, nelle Spiegazioni relative alla Carta, a disposizioni di diritto derivato dell'UE. Per ulteriori riferimenti, visitare Charterpedia.
- Quest'ultima menziona anche i diritti che, secondo le Spiegazioni relative alla Carta, corrispondono alle tradizioni costituzionali nazionali. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 4, della Carta, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
- Questa cita i riferimenti al diritto nazionale menzionati nelle Spiegazioni relative alla Carta.
- Fornisce informazioni varie derivate dalle Spiegazioni relative alla Carta, ad esempio, se un diritto è specifico dell'UE (ad esempio, il diritto di voto alle elezioni dell'UE).

Carta dei diritti fondamentali		Disposizioni corrispondenti della CEDU (compresi i protocolli) ⁽¹⁾	Altri strumenti del Consiglio d'Europa corrispondenti ⁽²⁾	Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani ⁽³⁾	Diritto dell'UE/diritto nazionale menzionato nelle Spiegazioni relative alla Carta
1	Dignità umana			Art. 1 ICCPR; articolo 1 ICESCR; articolo 17 CRPD	Giurisprudenza della CGUE
2, paragrafo 1	Diritto alla vita	Art. 2		Art. 6, paragrafo 1 ICCPR; articolo 10 CRPD; articolo 6 CRC	
2, paragrafo 2	Nessuna condanna alla pena di morte	Art. 1 e 2 P6; P13-1		Art. 6, paragrafi da 2 a 6 ICCPR; OIPCCPR – DP	
3	Diritto all'integrità della persona		Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (STE n. 164) e protocollo addizionale (STE n. 168) ^(*)	Art. 7 ICCPR; articolo 7, paragrafo 1, lettera g), dello statuto della Corte penale internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998 ^(*)	Giurisprudenza della CGUE

⁽¹⁾ Queste disposizioni della CEDU sono menzionate anche nelle Spiegazioni relative alla Carta (ad eccezione degli articoli 20 e 23 della Carta, dove le spiegazioni non fanno riferimento alla CEDU).

⁽²⁾ Viene fornita solo una selezione delle disposizioni pertinenti. Sono prese in considerazione solo le convenzioni fondamentali in materia di diritti umani ratificate da tutti i 28 Stati membri dell'UE (eccezione: CSE e CSE 96).

⁽³⁾ Viene fornita solo una selezione delle disposizioni pertinenti. Sono prese in considerazione solo le convenzioni fondamentali in materia di diritti umani ratificate da tutti i 28 Stati membri dell'UE (eccezione: il protocollo OPCRC – SC è stato firmato da 28 ma ratificato solo da 27).

^(*) Le disposizioni a cui si fa riferimento nelle Spiegazioni relative alla Carta sono contrassegnate da un asterisco ^(*).

Carta dei diritti fondamentali		Disposizioni corrispondenti della CEDU (compresi i protocolli) ⁽¹⁾	Altri strumenti del Consiglio d'Europa corrispondenti ⁽²⁾	Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani ⁽³⁾	Diritto dell'UE/diritto nazionale menzionato nelle Spiegazioni relative alla Carta
4	Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti	Art. 3	ECPT	Art. 7 ICCPR; CAT articolo 15 CRPD; articolo 37 CRC; articolo 5, lettera b) ICERD	
	Schiavitù o servitù	Art. 4		Art. 8 ICCPR	
5, paragrafo 2	Lavoro forzato o obbligatorio				
5, paragrafo 3	Tratta di esseri umani		Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani	Art. 8, paragrafi 1 e 2 ICCPR	Allegato della convenzione Europol, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1; decisione quadro dell'UE sulla lotta alla tratta degli esseri umani (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1)
6	Diritto alla libertà e alla sicurezza	Art. 5		Art. 9 e 10 ICCPR; articolo 14 CRPD	Artt. 82, 83 e 85 del TFUE
7	Rispetto della vita privata e della vita familiare	Art. 8		Art. 17 ICCPR, articolo 22 CRPD; articolo 16 CEDAW; articolo 16 CRC; articolo 5, lettera d) ICERD	

Carta dei diritti fondamentali		Disposizioni corrispondenti della CEDU (compresi i protocolli) (i)	Altri strumenti del Consiglio d'Europa corrispondenti (j)	Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani (k)	Diritto dell'UE/diritto nazionale menzionato nelle Spiegazioni relative alla Carta
8, paragrafo 1	Protezione dei dati personali	Art. 8	Convenzione sulla protezione dei dati (Conv. 108) (*)		Art. 16 TFUE e articolo 39 TUE; direttiva 95/46/CE; regolamento 45/2001
8, paragrafo 2	Lealtà, finalità determinate, consenso o fondamento legittimo, accesso, rettifica				
8, paragrafo 3	Controllo da parte di un'autorità indipendente				
9	Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia	Art. 12		Art. 23 ICCPR	Riferimento alla «normativa nazionale»
10, paragrafo 1	Libertà di pensiero, di coscienza e di religione	Art. 9		Art. 18 ICCPR; articolo 14 CRC; articolo 5, lettera d CIEM	Riferimento alle «tradizioni costituzionali nazionali» e alla «legislazione nazionale»
10, paragrafo 2	Obiezione di coscienza	Art. 9			Giurisprudenza della CGUE; Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato ai trattati; direttiva 89/552/CE del Consiglio (in particolare il diciassettesimo considerando)

Carta dei diritti fondamentali		Disposizioni corrispondenti della CEDU (compresi i protocolli) ⁽¹⁾	Altri strumenti del Consiglio d'Europa corrispondenti ⁽²⁾	Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani ⁽³⁾	Diritto dell'UE/diritto nazionale menzionato nelle Spiegazioni relative alla Carta
11, paragrafo 1	Libertà di espressione	Art. 10		Art. 19 ICCPR; articolo 21 CRPD; articolo 13 CRC; articolo 5, lettera d) ICERD	
11, paragrafo 2	Libertà dei media e loro pluralismo			Art. 17 CRC	Giurisprudenza della CGUE; Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato ai trattati; direttiva 89/552/CE del Consiglio (in particolare il diciassettesimo considerando); riferimento al «diritto in materia di concorrenza» dell'UE
12, paragrafo 1	Libertà di riunione e di associazione	Art. 11		Art. 21 e 22 ICCPR; articolo 8 ICESCR; articolo 15 CRC; articolo 5, lettera d) ICERD	Art. 11 Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (di seguito: Carta comunitaria)
12, paragrafo 2	Partiti politici				Articolo 10, paragrafo 4, TUE
13	Libertà delle arti e delle scienze	Art. 10			Riferimento incrociato all'art. 1 della Carta
14	Diritto all'istruzione	Art. 2. P	articolo 10 CSE ^(*)	Art. 13 ICESCR; articolo 24 CRPD; articolo 10 CEDAW; articolo 28 CRC; articolo 5, lettera e), ICERD	Tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri; punto 15 della Carta comunitaria ^(*) .

Carta dei diritti fondamentali		Disposizioni corrispondenti della CEDU (compresi i protocolli) ⁽¹⁾	Altri strumenti del Consiglio d'Europa corrispondenti ⁽²⁾	Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani ⁽³⁾	Diritto dell'UE/diritto nazionale menzionato nelle Spiegazioni relative alla Carta
14, paragrafo 1	Istruzione, professionale, continua			Art. 13, paragrafo 2, lettera b), ICESCR	
14, paragrafo 2	Istruzione obbligatoria gratuita			Art. 13, paragrafo 2, lettera a) e 14 ICESCR	Riferimento incrociato all'art. 24 della Carta
14, paragrafo 3	Istituti di insegnamento; scelta dei genitori			Art. 13, paragrafo 3, ICESCR	Riferimento incrociato all'art. 16 della Carta e alla «legislazione nazionale»
15, paragrafo 1	Libertà professionale e diritto di lavorare		Art. 1, paragrafo 2, CSE ^(*)	Art. 6, paragrafo 1 ICESCR; articolo 27 CRPD; articolo 11 CEDAW; articolo 5, lettera e), ICERD	Giurisprudenza della CGUE; articolo 156 TFUE (per quanto riguarda il termine «condizioni di lavoro»); riferimento alla legislazione nazionale; punto 4 Carta comunitaria ^(*)
15, paragrafo 2	Libertà di cercare lavoro, di lavorare, di stabilirsi e di prestare servizi				Libertà garantite dagli articoli 26, 45, 49 e 56 del TFUE
15, paragrafo 3	Non discriminazione dei cittadini di paesi terzi autorizzati a lavorare		Art. 19, paragrafo 4 CSE ^(*)		Art. 153, paragrafo 1, lettera g), TFUE; riferimento alla «legislazione nazionale» (relativa all'arruolamento di marinai)
16	Libertà d'impresa				Giurisprudenza della CGUE; articolo 119, paragrafi 1 e 3, del TFUE

Carta dei diritti fondamentali	Disposizioni corrispondenti della CEDU (compresi i protocolli) ⁽¹⁾	Altri strumenti del Consiglio d'Europa corrispondenti ⁽²⁾	Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani ⁽³⁾	Diritto dell'UE/diritto nazionale menzionato nelle Spiegazioni relative alla Carta
17	Diritto di proprietà Art. 1 P1;		Art. 5, lettera d), ICERD	Giurisprudenza della CGUE; riferimento al «diritto derivato» dell'UE
18	Diritto di asilo			Art. 78 TFUE; protocolli relativi al Regno Unito, all'Irlanda e alla Danimarca; protocollo sull'asilo
19, paragrafo 1	Espulsione collettiva Art. 4 P4		Art. 5 ICERD; articolo 13 ICCPR (*)	
19, paragrafo 2	Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione Art. 3 (*)	Art. 3 ECPT	Art. 3 CAT; articolo 22 CRC; articolo 13 ICCPR	
20	Uguaglianza davanti alla legge Art. 6 e 14; articolo 1 P12		Art. 14, paragrafo 1 e articolo 16 ICCPR	«principio generale del diritto che è incluso in tutte le costituzioni europee»; giurisprudenza della CGUE
21	Non discriminazione Art. 14	Art. 11 convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto riguarda il patrimonio genetico (*); articolo 3 convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani	ICERD; articolo 2 e 27 ICCPR; articolo 5 CRPD; CEDAW	Art. 19 TFUE; il paragrafo 2 corrisponde all'articolo 18, paragrafo 1 TFUE «e deve essere applicato in conformità a tale articolo»

Carta dei diritti fondamentali		Disposizioni corrispondenti della CEDU (compresi i protocolli) (1)	Altri strumenti del Consiglio d'Europa corrispondenti (2)	Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani (3)	Diritto dell'UE/diritto nazionale menzionato nelle Spiegazioni relative alla Carta
22	Diversità culturale, religiosa e linguistica			Art. 27 ICCPR; articolo 15 ICESCR; articolo 30 CRPD; articolo 5, lettera e), ICERD	Art. 6 TUE; articolo 167, paragrafo 1 e 4 TFUE; articolo 3, paragrafo 3, TUE; articolo 17 TFUE
23	Parità tra donne e uomini	Art. 14; P12	Art. 20 CSE 96 (*); articolo 17 convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani	Art. 3 ICCPR; articolo 3 CEDAW	Art. 3 TUE; articolo 8 TFUE; articolo 157 TFUE; direttiva 76/207/CEE (parità di trattamento tra uomini e donne); punto 16 della Carta comunitaria (*)
24	Diritti del minore			Art. 3, 9, 12 e 13 CRC (*); articolo 24 ICCPR; articolo 7 CRPD; OPCRC – SC	Art. 81 TFUE
25	Diritti degli anziani		Art. 23 CSE 96 (*)		Articolo 24 e 25 Carta comunitaria (*)
26	Inserimento dei disabili		Art. 15 CSE (*)	CRPD	Punto 26 della Carta comunitaria (*)
27	Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa		Art. 21 CSE 96 (*)	Convenzioni OIL	Art. 154 e 155 TFUE; direttive 2002/14/CE (consultazione dei lavoratori), 98/59/CE (licenziamenti collettivi), 2001/23/CE (trasferimenti di imprese) e 94/45/CE (comitati aziendali europei); punti 17 e 18 della Carta comunitaria (*)

Carta dei diritti fondamentali		Disposizioni corrispondenti della CEDU (compresi i protocolli) ⁽¹⁾	Altri strumenti del Consiglio d'Europa corrispondenti ⁽²⁾	Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani ⁽³⁾	Diritto dell'UE/diritto nazionale menzionato nelle Spiegazioni relative alla Carta
28	Diritto di negoziazione e di azioni collettive	Art. 11	Art. 6 CSE ^(*)		Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 11 CEDU; riferimento a «leggi e prassi nazionali»; punti 12-14 della Carta comunitaria ^(*)
29	Diritto di accesso ai servizi di collocamento		Art. 1, paragrafo 3, CSE ^(*)		Punto 13 della Carta comunitaria dei diritti dei lavoratori ^(*)
30	Tutela in caso di licenziamento ingiustificato		Art. 24 CSE 96 ^(*)	Art. 5, lettera e), ICERD	Direttiva 2001/23/CE (trasferimenti di imprese), direttiva 80/987/CEE (insolvenza del datore di lavoro), modificata dalla direttiva 2002/74/CE.
31, paragrafo 1	Condizioni di lavoro eque		Art. 3 CSE ^(*) ; articolo 26 CSE 96 ^(*)	Art. 7 ICESCR; articolo 5 e) CIEM	Direttiva 89/391/CEE (sicurezza e salute dei lavoratori); per «condizioni di lavoro» si intendono le condizioni di lavoro ai sensi dell'articolo 156 TFUE; punto 19 della Carta comunitaria dei diritti dei lavoratori ^(*)
31, paragrafo 2	Numero massimo di ore di lavoro		Art. 2 CSE ^(*)	Articolo 7, lettera d), ICESCR	Direttiva 93/104/CE (orario di lavoro); punto 8 della Carta comunitaria ^(*)
32	Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro		Art. 7 CSE ^(*)	Art. 10, paragrafo 3, ICESCR	Direttiva 94/33/CE (protezione dei giovani sul lavoro); punti 20-23 della Carta comunitaria ^(*)

Carta dei diritti fondamentali		Disposizioni corrispondenti della CEDU (compresi i protocolli) (1)	Altri strumenti del Consiglio d'Europa corrispondenti (2)	Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani (3)	Diritto dell'UE/diritto nazionale menzionato nelle Spiegazioni relative alla Carta
33, paragrafo 1	Vita familiare e professionale		Art. 16 CSE (*)	Art. 23, paragrafo 1, ICCPR; articolo 10 ICESCR	
33, paragrafo 2	Protezione dal licenziamento		Art. 8 CSE (*); articolo 27 CSE 96 (*)	Art. 10, paragrafo 2, ICESCR	Direttiva 92/85/CEE del Consiglio (salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti), direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale
34	Sicurezza sociale e assistenza sociale			Art. 9-11 ICESCR; articolo 28 CRPD; articolo 13 CEDAW; articolo 26 CRC; articolo 5, lettera e), CIEM	
34, paragrafo 1	Sicurezza sociale e assistenza sociale		Art. 12 CSE (*)		articolo 153 e 156 TFUE; punto 10 Carta comunitaria (*)
34, paragrafo 2	Risiedere o spostarsi legalmente all'interno dell'UE		Art. 12, paragrafo 4 e 13, paragrafo 4 CSE (*)		Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 1612/68; punto 2 Carta comunitaria (*)
34, paragrafo 3	Lotta contro l'esclusione sociale e la povertà		Art. 13 CSE (*); articoli 30 e 31 CSE 96 (*)	Art. 5, lettera e), ICERD	Art. 153 TFUE; punto 10 Carta comunitaria (*)

Carta dei diritti fondamentali	Disposizioni corrispondenti della CEDU (compresi i protocolli) ⁽ⁱ⁾	Altri strumenti del Consiglio d'Europa corrispondenti ^(j)	Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani ^(k)	Diritto dell'UE/diritto nazionale menzionato nelle Spiegazioni relative alla Carta
35	Assistenza sanitaria	Art. 11 e 12 CSE ^(*)	Art. 12 ICESCR; articolo 25 CRPD; articolo 12 CEDAW; articolo 24 CRC	Art. 168 TFUE
36	Accesso ai servizi d'interesse economico generale			Art. 14 TFUE; riferimento alle «disposizioni nazionali»
37	Protezione dell'ambiente		Art. 12, lettera b), ICESCR	Art. 3, paragrafo 3, TUE; articoli 11 e 191 TFUE; «esso si ispira inoltre alle disposizioni di alcune costituzioni nazionali».
38	Protezione dei consumatori			Art. 169 TFUE
39	Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo		Art. 29 CRPD; articolo 7-8 CEDAW; articolo 25 ICCPR; articolo 5, lettera c), CIEM	Art. 20, paragrafo 2) e articolo 22 TFUE; articolo 14, paragrafo 3, TUE
40	Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali		Art. 29 CRPD; articolo 7-8 CEDAW; articolo 25 ICCPR; articolo 5, lettera c), CIEM	Art. 20, paragrafo 2 e articolo 22 TFUE

Carta dei diritti fondamentali		Disposizioni corrispondenti della CEDU (compresi i protocolli) (1)	Altri strumenti del Consiglio d'Europa corrispondenti (2)	Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani (3)	Diritto dell'UE/diritto nazionale menzionato nelle Spiegazioni relative alla Carta
41	Diritto a una buona amministrazione				Giurisprudenza della CGUE; articolo 20, paragrafo 2, lettera d), 25, 296, 298 e 340 del TFUE; riferimento incrociato all'articolo 47 della Carta
42	Diritto d'accesso ai documenti				Art. 15, paragrafo 3 TFUE; regolamento (CE) n. 1049/2001 (accesso ai documenti);
43	Mediatore europeo				Art. 20 e 228 TFUE
44	Diritto di petizione				Art. 20 e 227 TFUE
45	Libertà di circolazione e di soggiorno			Art. 12 ICCPR; articolo 18 CRPD; articolo 10 CRC; articolo 5, lettera d), CIEM	Art. 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE; giurisprudenza della CGUE; articolo 77, 78 e 79 TFUE
46	Tutela diplomatica e consolare				Art. 20 e 23 TFUE
47 primo comma	Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice	Art. 13		Art. 2, paragrafo 3; ICCPR; articolo 13 CRPD; articolo 40, paragrafo 2, lettera b) CRC; articolo 6 ICERD	Giurisprudenza della CGUE; articolo 251- 281 TFUE

Carta dei diritti fondamentali	Disposizioni corrispondenti della CEDU (compresi i protocolli) ⁽¹⁾	Altri strumenti del Consiglio d'Europa corrispondenti ⁽²⁾	Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani ⁽³⁾	Diritto dell'UE/diritto nazionale menzionato nelle Spiegazioni relative alla Carta
47 secondo comma	Udienza equa e pubblica	Art. 6, paragrafo 1	Art. 14, paragrafo 3, lettera d), ICCPR; articolo 40, paragrafo 2, lettera b), CRC	Giurisprudenza della CGUE
47 terzo comma	Assistenza giuridica (in base alle esigenze)	Art. 6, paragrafo 1	Art. 14, paragrafo 3, lettera d), ICCPR; articolo 40, paragrafo 2, lettera b), CRC	
48	Presunzione di innocenza e diritti della difesa	Art. 6, paragrafi 2 e 3	Art. 14, paragrafo 2 e 3, ICCPR; articolo 40, paragrafo 2, lettera b), CRC	
49, paragrafi 1 e 2	Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene	Art. 7 (*)	Art. 15 ICCPR (*); articolo 40, paragrafo 3, CRC	Riferimento alle «tradizioni costituzionali comuni» e alla giurisprudenza della CGUE
49, paragrafo 3	Sanzioni proporzionali			
50	Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato	Art. 4 P7 (*)	Art. 14, paragrafo 7, ICCPR	Giurisprudenza della CGUE; convenzione di Schengen; articolo 7 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Indice

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

<i>A. Leur-Bloem c. Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2</i> , C-28/95, 17 luglio 1997	69
<i>Abdoulaye Amadou Tall c. Centre public d'action sociale de Huy (CPAS de Huy)</i> , C-239/14, 17 dicembre 2016	32
<i>Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson</i> [GS], C-617/10, 26 febbraio 2013	20, 39, 40, 43, 58
<i>Alfredo Rendón Marín c. Administración del Estado</i> [GS], C-165/14, 13 settembre 2016	67
<i>Andrea Francovich e Danila Bonifaci e altri c. Repubblica italiana</i> , cause riunite C-6/90 e C-9/90, 19 novembre 1991	34
<i>Ángel Rodríguez Caballero c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)</i> , C-442/00, 12 dicembre 2002	32, 43, 60, 68
<i>Angelo Ferlini c. Centre hospitalier de Luxembourg</i> , C-411/98, 3 ottobre 2000	34
<i>Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) c. Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalis kai Koinonikis Allilengyis</i> [GS], C-201/15, 21 dicembre 2016	64, 65, 77
<i>Antonio Miravittles Ciurana e altri c. Contimark SA e Jordi Socias Gispert</i> , 14 dicembre 2017	59
<i>Association de médiation sociale c. Union locale des syndicats CGT e altri</i> [GS], C-176/12, 15 gennaio 2014	22, 34
<i>Aurubis Bulgaria AD c. Nachalnik na Mitnitsa Stolichna</i> , C-546/09, 31 marzo 2011	18, 57
<i>Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft e altri c. Magyar Állam</i> , C-98/14, 11 giugno 2015	44, 45, 65
<i>Berlioz Investment Fund SA c. Directeur de l'administration des contributions directes</i> [GC], C-682/15, 16 maggio 2017	43, 57
<i>Blanka Soukupová c. Ministerstvo zemědělství</i> , C-401/11, 11 aprile 2013	18, 31

<i>Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) e Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) c. The Scottish Ministers, cause riunite C-20/00 e C-64/00, 10 luglio 2003</i>	42, 43, 51
<i>Brasserie du Pêcheur SA c. Bundesrepublik Deutschland e The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri, cause riunite C-46/93 e C-48/93, 5 marzo 1996</i>	34
<i>Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve c. Moussa Abdida, C-562/13, 18 dicembre 2014</i>	32
<i>Claude Chartry c. Stato belga, C-457/09, 11 marzo 2011</i>	40
<i>Commissione europea c. Regno di Spagna, C-610/10, 11 dicembre 2012</i>	20
<i>Consiglio dell'Unione europea c. Bank Mellat, C-176/13 P, 18 febbraio 2016</i>	20
<i>Consiglio dell'Unione europea c. Bank Saderat Iran, C-200/13 P, 21 aprile 2016</i>	20
<i>Cruciano Siragusa c. Regione Sicilia - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, C-206/13, 6 marzo 2014</i>	20, 41, 63, 70
<i>Daniele Annibaldi c. Sindaco del Comune di Guidonia e Presidente della Regione Lazio, C-309/96, 18 dicembre 1997</i>	41
<i>DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH c. Bundesrepublik Deutschland, C-279/09, 22 dicembre 2010</i>	18, 20
<i>Deponiezweckverband Eiterköpfe c. Land Rheinland-Pfalz, C-6/03, 14 aprile 2005</i>	42, 54
<i>Dieter Krombach c. André Bamberski, C-7/98, 28 marzo 2000</i>	51
<i>Ebony Maritime SA e Loten Navigation Co. Ltd c. Prefetto della Provincia di Brindisi e altri, C-177/95, 27 febbraio 1997</i>	58
<i>Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE e Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou c. Dimotiki Etairia Pliroforissis e Sotirios Kouvelas e Nicolaos Avdellas e altri, C-260/89, 18 giugno 1991</i>	44, 64
<i>Emiliano Torralbo Marcos c. Korota SA e Fondo de Garantía Salarial, C-265/13, 27 marzo 2014</i>	40

<i>Erich Stauder c. Città di Ulm - Sozialamt</i> , Causa 29-69, 12 novembre 1969	16
<i>Eugenia Florescu e altri c. Casa Județeană de Pensii Sibiu e altri</i> [GS], C-258/14, 13 giugno 2017	42, 51, 75, 79
<i>F c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal</i> , C-473/16, 25 gennaio 2018	72, 78, 79
<i>Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky c. BB construct s.r.o.</i> , C-534/16, 26 ottobre 2017	73, 78, 80
<i>Gabrielle Defrenne c. Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena</i> , causa 43-75, 8 aprile 1976	34
<i>Geoffrey Léger c. Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes e Etablissement français du sangement français</i> , C-528/13, 29 aprile 2015	18
<i>Georg Stollwitzer c. ÖBBB Personenverkehr AG</i> , C-482/16, 14 marzo 2018	32
<i>Gerardo Ruiz Zambrano c. Office National de l'Emploi (ONEm)</i> [GS], C-34/09, 8 marzo 2011	67
<i>Gerhard Fuchs (C-159/10) e Peter Köhler (C-160/10) c. Land Assia</i> , cause riunite C-159/10 e C-160/10, 21 luglio 2011	77
<i>Grima Janet Nisttahuz Poclava c. Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués)</i> , C-117/14, 5 febbraio 2015	63, 69
<i>H. Jippes, Afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren e Afdeling Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren c. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij</i> , C-189/01, 12 luglio 2001	79
<i>Hubert Wachauf c. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft</i> , causa 5/88, 13 luglio 1989	51, 53
<i>Idéal tourisme SA c. Stato belga</i> , C-36/99, 13 luglio 2000	56
<i>Impact c. Minister for Agriculture and Food e altri</i> [GS], C-268/06, 15 aprile 2008	58

<i>International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union [sindacato dei marinai finlandesi] c. Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti</i> , C-438/05, 11 dicembre 2007	34
<i>Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel</i> , causa 11-70, 17 dicembre 1970	16
<i>IR c. JQ</i> [GS], C-68/17, 11 settembre 2018	34
<i>J. N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie</i> [GS], C-601/15 PPU, 15 febbraio 2016	22, 74
<i>J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c. Commissione delle Comunità europee</i> , causa 4-73, 14 maggio 1974	16
<i>Jiří Sabou c. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu</i> [GS], C-276/12, 22 ottobre 2013	18, 43, 54
<i>Johan Piek c. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij</i> , C-384/05, 11 gennaio 2007	42, 51, 52
<i>José Vicente Olaso Valero c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)</i> , C-520/03, 16 dicembre 2004	43, 61, 68
<i>Juan Carlos Sánchez Morcillo e María del Carmen Abril García c. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA</i> , C-169/14, 17 luglio 2014	32
<i>Kreshnik Ymeraga e altri c. Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration</i> , C-87/12, 8 maggio 2013	67
<i>Land Baden-Württemberg c. Panagiotis Tsakouridis</i> [GS], C-145/09, 23 novembre 2010	44, 64
<i>Ledra Advertising Ltd e altri c. Commissione europea e Banca centrale europea (BCE)</i> [GS], cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P, 20 settembre 2016	40
<i>Lidl GmbH & Co. KG c. Freistaat Sachsen</i> , C-134/15, 30 giugno 2016	79
<i>Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras c. Gintaras Dockevičius e Jurgita Dockevičienė</i> , C-587/15, 15 giugno 2017	42, 51
<i>Liliana Tudoran e altri c. SC Suport Colect SRL</i> , C-92/14, 3 luglio 2014	40

<i>Liselotte Hauer c. Land Renania-Palatinato</i> , causa 44/79, 13 dicembre 1979	77
<i>M. G. Eman e O. B. Sevinger c. College van burgemeester en wethouders van Den Haag</i> [GS], C-300/04, 12 settembre 2006	34, 42, 51
<i>María Cristina Guerrero Pecino c. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)</i> , C-177/05, 13 dicembre 2005	43, 60, 68
<i>Maribel Dominguez c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique e Préfet de la région Centre</i> [GS], C-282/10, 24 gennaio 2012	54
<i>Marie Landtová c. Česká správa sociálního zabezpečení</i> , C-399/09, 22 giugno 2011	32
<i>Mario Vital Pérez c. Ayuntamiento de Oviedo</i> , C-416/13, 13 novembre 2014	18
<i>Mark Alemo-Herron e altri c. Parkwood Leisure Ltd</i> , C-426/11, 18 luglio 2013	32
<i>Maximilian Schrems c. Data Protection Commissioner</i> [GS], C-362/14, 6 ottobre 2015.....	75
<i>Michael Schwarz c. Stadt Bochum</i> , C291/12, 17 ottobre 2013	18
<i>N. S. (C-411/10) c. Secretary of State for the Home Department e M. E. e altri (C-493/10) c. Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform</i> [GS], cause riunite C-411/10 e 493/10, 21 dicembre 2011	10, 54
<i>Ntonik Anonymi Etaireia Emporias H/Y, Logismikou kai Paroxis Ypiresion Michanografisis e Ioannis Michail Pikoulas c. Epitropi Kefalaiagoras</i> , C-430/05, 5 luglio 2007	57, 58
<i>NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. Netherlands Inland Revenue Administration</i> , causa 26-62, 5 febbraio 1963	32
<i>O e S c. Maahanmuuttovirasto e Maahanmuuttovirasto c. L</i> , cause riunite C-356/11 e C-357/11, 6 dicembre 2012	43
<i>Othmar Michaeler (C-55/07 e C-56/07), Subito GmbH (C-55/07 e C-56/07) e Ruth Volgger (C-56/07) c. Amt für sozialen Arbeitsschutz e Autonome Provinz Bozen</i> , cause riunite C-55/07 e C-56/07, 24 aprile 2008	16
<i>Paraskevas Louloudakis c. Elliniko Dimosio</i> , C-262/99, 12 luglio 2001	57

<i>Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea</i> [GS], C-540/03, 27 giugno 2006	24
<i>Pelckmans Turnhout NV c. Walter Van Gastel Balen NV e altri</i> , C-483/12, 8 maggio 2014	40, 65
<i>Petya Milkova c. Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen controlen</i> , C-406/15, 9 marzo 2017	15, 54
<i>Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie c. Salah Al Chodor e altri</i> , C-528/15, 15 marzo 2017	82
<i>Procedimento penale c. Gianpaolo Paoletti e altri</i> , C-218/15, 6 ottobre 2016	58
<i>Procedimento penale a carico di Luca Menci</i> [GS], C-524/15, 20 marzo 2018	75
<i>Procedimento penale a carico di Magatte Gueye (C-483/09) e Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10)</i> , cause riunite C-483/09 e C-1/10, 15 settembre 2011	41, 63
<i>Procedimento penale a carico di Maria Amélia Nunes ed Evangelina de Matos</i> , C-186/98, 8 luglio 1999	58
<i>Procedimento penale a carico di Özlem Garenfeld</i> , C-405/10, 10 novembre 2011	43, 57, 59
<i>Productores de Música de España (Promusicae) c. Telefónica de España SAU</i> [GS], C-275/06, 29 gennaio 2008	79
<i>Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA e Syndial SpA c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (C-379/08) e ENI SpA c. Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e altri (C-380/08)</i> [GS], cause riunite C-379/08 e 388/08, 9 marzo 2010	75
<i>Robert Pflieger e altri</i> , C-390/12, 30 aprile 2014	18, 44, 45, 64
<i>Roman Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano SpA</i> , C-281/98, 6 giugno 2000	34
<i>Safe Interenvios, SA c. Liberbank, SA e altri</i> , 10 marzo 2016	64
<i>Schindler Holding Ltd e altri c. Commissione europea</i> , C-501/11 P, 18 luglio 2013	22

<i>Secretary of State for the Home Department c. CS</i> [GS], C-304/14, 13 settembre 2016	67
<i>Seda Küçükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG</i> [GS], C-555/07, 19 gennaio 2010	33, 44, 61, 62
<i>Servet Kamberaj c. Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e altri</i> [GS], C-571/10, 24 aprile 2012	22
<i>Sky Italia Srl c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</i> , C-234/12, 18 luglio 2013	18, 55
<i>Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk</i> [GS], C-283/11, 22 gennaio 2013	79
<i>Società italiana petroli SpA (IP) c. Borsana Srl</i> , C-2/97, 17 dicembre 1998	42, 54
<i>Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA c. Ministero della Sanità</i> , causa 283/81, 6 ottobre 1982	37
<i>Staatssecretaris van Justitie c. Tayfun Kahveci e Osman Inan</i> , cause riunite C-7/10 e C-9/10, 29 marzo 2012	42, 51
<i>Stefano Melloni c. Ministerio Fiscal</i> [GS], C-399/11, 26 febbraio 2013	26
<i>Tele2 Sverige AB c. Post- och telestyrelsen e Secretary of State for the Home Department c. Tom Watson e a.</i> [GS], cause riunite C-203/15 e C-698/15, 21 dicembre 2016	22, 23
<i>Teresa Cicala c. Regione Siciliana</i> , C-482/10, 21 dicembre 2011	42, 68, 69
<i>Texdata Software GmbH</i> , C-418/11, 26 settembre 2013	18, 40, 43, 60
<i>The Queen c. Secretary of State for the Environment, Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: H. A. Standley e altri</i> , C-293/97, 29 aprile 1999	77
<i>The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd c. Stephen Grogan e altri</i> , 4 ottobre 1991	65
<i>Thierry Delvigne v. Commune de Lesparre Médoc and Préfet de la Gironde</i> [GS], C-650/13, 6 ottobre 2015	40, 42, 51, 72, 74, 76

<i>Thomas Pringle v. Government of Ireland e altri</i> , C-370/12, 27 novembre 2012	42, 51
<i>Toshiba Corporation e altri c. Úřad pro ochranu hospodářské hospodářské soutěže</i> [GS], C-17/10, 14 febbraio 2012	18
<i>Unibet (London) Ltd e Unibet (International) Ltd c. Justitiekanslern</i> [GS], C-432/05, 13 marzo 2007	58
<i>Vera Egenberger c. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.</i> , C-414/16, 17 aprile 2018	34
<i>Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH c. Heinrich Bauer Verlag</i> , C-368/95, 26 giugno 1997	66
<i>Víctor Manuel Julian Hernández e altri c. Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) e altri</i> , C-198/13, 10 luglio 2014	41, 54, 63, 69
<i>Vino Cosimo Damiano c. Poste Italiane SpA</i> , C-161/11, 22 giugno 2011	41
<i>Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) e Hartmut Eifert (C-93/09) c. Land Hessen</i> [GS], cause riunite C-92/09 e C-93/09, 9 novembre 2010	79
<i>WebMindLicenses kft c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság</i> , C-419/14, 17 dicembre 2015	40
<i>Werner Fries c. Lufthansa CityLine GmbH</i> , C-190/16, 5 luglio 2017 ...	72, 74, 75, 76, 78
<i>Werner Mangold c. Rüdiger Helm</i> [GS], C-144/04, 22 novembre 2005	33
<i>Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee</i> [GS], cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, 3 settembre 2008	77
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo	
<i>Andrle c. Repubblica ceca</i> , n. 6268/08, 20 giugno 2011	31
<i>Malone c. Regno Unito</i> , n. 8691/79, 2 agosto 1984	75
<i>Sunday Times c. Regno Unito</i> , n. 6538/74, 26 aprile 1979	75

Legislazione dell'UE

- Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale* (GU L 82 del 22.3.2001, pagg. 1-4) 63
- Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro* (GU L 303 del 2.12.2000, pagg. 16-22) 15, 57, 62, 71
- Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi* (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1) 55
- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti* (GU L 190 del 12.07.2006, pagg. 1-98) 59
- Rettifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)* (GU L 95 del 15.4.2010), GU L 263 del 6.10.2010 55
- Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato* (GU L 395 del 30.12.1989, pagg. 36-39) 60

Per contattare l'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Telefonicamente o per email

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea.

Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Per informarsi sull'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali:

https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito

<http://publications.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.

Dal 2000 l'Unione europea si è dotata di una propria carta dei diritti: la Carta dei diritti fondamentali. È diventata giuridicamente vincolante nel 2009 e ha lo stesso valore giuridico dei trattati dell'UE. Coloro che conoscono i principi fondamentali del diritto dell'UE possono di solito recitare rapidamente che la Carta è sempre vincolante per l'UE e per gli Stati membri ogniqualvolta «attuano il diritto dell'UE». Ma la realtà è che, anche nei circoli di esperti, ciò che rientra o meno nell'ambito di applicazione della Carta non è sempre ben chiaro. Il presente manuale mira a promuovere una migliore comprensione della Carta, anche quando si applica nella legislazione e nell'elaborazione delle politiche.

FRA – AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Vienna – Austria

Tel +43 158030-0 – Fax +43 158030-699

fra.europa.eu

facebook.com/fundamentalrights

linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency

twitter.com/EURightsAgency



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea